

Adriano Cancellieri – Mario Ricca

## Ubiquità planetaria nei condomini

### Microspazi di convivenza, corologia interculturale e diritti umani<sup>1</sup>

#### Abstract

In quotidian life, the encounter in space is an encounter of active bodies. It does not occur in a void, but rather within a relational dimension that has been shaped by semantic chisels and interwoven with stories, narrations, and both “real” and “imaginary” recollections. These features of quotidian life are especially apparent inside contexts of multicultural coexistence. Within them, the perception of any given object, event, or subject, is a synthesis of its spatial and semiotic contiguities, formed by sequences of relations and connections that bring about its occurrence. The significance of each entity which “occupies” space is the epitome, the condensation, of previous experiences actualized through memory as well as the possible future implications *presentified* by imagination. Therefore, that which “is” and its space of existence depend on the configuration of the context of experience and signification.

Lived spaces are, however, social spaces, and as such are targets of axiological, teleological and normative projections. Understanding the space of coexistence implies, therefore, an analysis of its connections with categorical and normative “scansions” that give “rhythm” to its use and mold its meaning. The result of such “semiotic-spatial workings” will be proactively embodied into the cultural, psycho-physical and irreflexive perception of space, so engendering its *cosality* (or *thingness*). The reciprocal implications between subjectivity, spatiality and categorization can be effectively understood through the spectrum of a typical feature of housing coexistence: nuisance law.

This essay proposes an interdisciplinary reading (anthropological, sociological, semiotic, and chorological) of this legal category. Toward this effort we rely on an ethnographic survey carried out in a multicultural condominium called “Hotel House,” consisting of 460 apartments and inhabited by almost 2000 people (95% of which are first or second-generation immigrants). This multi-ethnic lived space works as an arena for discursive negotiations within which people can learn to come to terms with difference and, day by day, re-invent their social borders and arrangements for cooperation when confronted with Otherness.

The outcome of such an in-field analysis leads to the recognition of human rights and their intercultural use as an interface suitable for conveying translation and interpenetration between physical and cultural, close and remote, spaces of experience. Such translational and transactional practices allow for the emersion of a space for multicultural coexistence endowed with the

---

<sup>1</sup> Il presente saggio è opera di Adriano Cancellieri e Mario Ricca. Il prologo è opera di entrambi gli autori. Adriano Cancellieri è autore esclusivo del paragrafo 2; Mario Ricca è autore esclusivo dei paragrafi 1 e 3.

effectiveness inherent in the normativity of law. It appears as a *chorological* dimension, within which sign and matter, subject and space, categories and geography/topography, together, rearticulate their connotations along a *continuum* of sense and experience that finds in the condominium and its process of *apartment* (separation/seclusion) both a metaphor and a laboratory for the possibilities of global coexistence, that is, a *worldominium*.

### **Abstract**

Nella vita quotidiana, l'incontro nello spazio è un incontro di corpi agenti. Esso non avviene nel vuoto ma in una dimensione relazionale modellata dai significati e mediata da storie, narrazioni, immagini, memorie "reali" e "immaginarie". Questa caratteristica della vita quotidiana è particolarmente evidente nei contesti di convivenza multiculturale. Al loro interno, la percezione di ogni oggetto, evento o soggetto è sintesi delle adiacenze spaziali e semiotiche, delle sequenze di relazioni e nessi che ne determinano il manifestarsi. Il significato di ogni entità che "occupa" lo spazio è il riassunto di precedenti esperienze riattualizzate attraverso la memoria e di possibili implicazioni future presentificate mediante l'immaginazione. Ciò che "è" e il suo spazio di esistenza dipendono, dunque, dalla configurazione dei contesti di esperienza e significazione.

Lo spazio vissuto è però uno spazio sociale, quindi oggetto di proiezioni assiologiche, teleologiche e normative. Comprendere lo spazio di convivenza implica, perciò, l'analisi dei suoi legami con le scansioni categoriali e normative che ne ritmano l'uso e modellano il suo significato. L'esito di questo "lavorio semiotico-spaziale" è incorporato proattivamente nella percezione culturale, psico-fisica e irriflessa dello spazio, generandone la "cosalità". La reciproca coimplicazione tra soggettività, spazialità e categorizzazione può essere colta efficacemente attraverso lo spettro di una figura caratteristica della coesistenza abitativa e della loro regolamentazione giuridica: le immissioni.

Il lavoro propone una lettura interdisciplinare (antropologia, sociologia, semiotica e corologia) di questa categoria giuridica servendosi dell'indagine etnografica su un condominio multiculturale chiamato Hotel House, costituito da 480 appartamenti e abitato da quasi 2000 persone (il 95% delle quali immigrate), che funge da arena di negoziazione prosaica, nella quale imparare a (soprav)vivere con la differenza e a ri-costruire quotidianamente confini sociali e forme di cooperazione.

L'esito di questa analisi sul campo conduce a riconoscere nei diritti umani e nel loro uso interculturale un'interfaccia di traduzione e compenetrazione tra spazi fisici e culturali, remoti e prossimi. Ne emerge, quale spazio effettivo della convivenza multiculturale, una dimensione *corologica*, dove segno e materia, soggetto e spazio, categorie e geografia/topografia, si riarticolano lungo un *continuum di senso e di esperienza* che trova nel condominio e dei suoi processi di *appartamento* una metafora e un laboratorio delle possibilità di convivenza globale, un *mondominio*.

**Keywords:** interculture, spatial turn, human rights, quotidian coexistence, legal chorology.

## Prologo

Nella vita quotidiana, l'incontro (nello spazio) è un incontro di corpi, che però non opera nel vuoto ma è sempre mediato da storie, narrazioni, immagini, memorie "reali" e "immaginarie"<sup>2</sup>. Lo spazio è impregnato di categorizzazioni. Le categorie, dal canto loro, sono sempre il risultato di sintesi proattive, di processi d'incorporamento dell'esperienza. L'incorporamento e la narratività dello spazio, come caratteristiche della vita quotidiana, sono particolarmente evidenti nei microspazi di convivenza condominiale popolati da presenze connotate da differenti background culturali. Proprio lì dove la separazione intrinseca all'*appartamento* schiude la propria soglia concettuale e pragmatica ai microterritori comuni, cioè le c.d. parti condominiali, spazio e significato tendono a condensarsi l'uno nell'altro. Così, se la prossimità spaziale erode le cartografie culturali della coesistenza, simmetricamente le continuità tra i paesaggi semantici proiettati dai diversi condomini di diversa cultura e provenienza generano nuovi interspazi dove il geograficamente remoto (poiché saputo, ricordato e agito) si fa semioticamente prossimo. A far da ponte tra interno ed esterno, tra distante e vicino, trasfigurando le soglie categoriali di entrambi, sono le 'apposizioni dell'umano' scaturenti dalle multisensorialità degli incontri generati dalla condivisione (inevitabile) della quotidianità: odori, puzze, suoni, voci, rumori, emissioni, immissioni, propagazioni, promanzioni ecc., capaci di varcare le barriere proiettando la fisicità soggettiva e i suoi segni oltre muri, paratie e confini. Al pari di spettri, questi indizi della presenza umana, declinata nelle sue reciproche alterità, ricartografano come nei sogni il 'di qua' e il 'di là', e quindi 'il coerente' e 'l'incoerente', 'il simultaneo' e 'l'asincronico', in breve la grammatica del soggetto proprietario. In questo riforgiato ma solo apparentemente onirico circuito di esistenza, l'impossibile si fa possibile, l'imprevedibile diviene certo, e il delirio conflittuale di soggettività scippate delle proprie coordinate semantiche prende corpo. Il convivere insieme all'unica speranza di farlo pacificamente prospettano allora come unica loro possibilità di realizzazione la traduzione interculturale tra i diversi lessici della spazialità incarnati nei saperi e nell'agire dei con-domini, dei con-proprietari inquilini. Spazi e petizioni per lo spazio, nel gioco delle alterità cognitive poste in relazione e in competizione, si fanno così una cosa sola, da capire polifonicamente proprio per poterla viverla.

I tracciati di una traduzione interculturale e interspaziale si presentano, nello spettro dell'ubiquità concentrata dei diversi paesaggi culturali, come una forma di riscrittura multilaterale della soggettività. Nel fuoco delle contestualizzazioni incrociate richieste dall'opera di traduzione interculturale, le diversità morfologiche dei comportamenti e delle percezioni possono quindi trasformarsi in continuità categoriali, e viceversa. Lo stesso valore o lo stesso fine possono essere esemplificati estensivamente e realizzati pragmaticamente mediante azioni, oggetti, emanazioni ecc., profondamente differenti dal punto di vista morfologico. Quel che appare diverso, contraddittorio e molesto, può così rivelarsi dotato di connotazioni di senso e di valore posizionate lungo un *continuum* in grado di emergere e prendere forme come esito di processi di traduzione interculturale. Nell'esperienza vissuta i singoli elementi connotativi dei molteplici schemi categoriali assunti come misura della diversità e dell'intollerabilità dell'Altro dimostrano, quindi, di poter eludere una stretta logica in/out, aprendo così ponti e corsie inter-categoriali e inter-spaziali. Lo spazio si fa, allora, *chora*,

---

<sup>2</sup>Valentine (2008).

sintesi tra senso e materia, unità semantico-materiale dell'esperire e sua fonte generativa<sup>3</sup>. La riscrittura della soggettività antropologica dei con-proprietari o co-inquilini proposta e imposta dalla convivenza non potrà che essere dunque una corologia interculturale.

Il condominio è però anche un luogo dell'esperienza giuridica. L'elaborazione di un lessico della convivenza condominiale interculturale non potrà quindi evitare di incrociare le scansioni giuridiche dell'agire. La spazialità meticcia incarnata e co-generata dai singoli e dalle loro azioni potrà giovare dei più generali paradigmi assiologico-legali, e dei diritti umani in particolare, come specchi e utensili per far apparire e per costruire normativamente nuove istanze della soggettività. Ancora una volta tramite la traduzione interculturale, le azioni morfologicamente (percepite come) incompatibili potranno essere incluse nelle categorie del linguaggio giuridico. Ciò altererà i preesistenti confini semantici dei plessi normativi e, quindi, le loro implicazioni pragmatiche e spaziali. Fini e valori, grazie alla loro plasticità, si faranno asse di legittimazione della diversità e, attraverso l'azione normativa e conformativa del diritto, produrranno una modificazione corologica, una riconformazione dell'esperienza della spazialità. Così, inscrivendosi nel linguaggio giuridico e dotandosi di effettività socio-politica, le istanze connesse alla differenza culturale potranno avvalersi del 'potere' discorsivo-istituzionale di far collassare su se stesse le stesse categorie utilizzate dal 'potere' dei gruppi dominanti per affermarsi e riprodursi.

Forse inaspettatamente, proprio le parole del diritto potrebbero far generare all'interno del *mini-mondo condominio* o, più icasticamente, del *mondominio* un lessico e un'esperienza della soggettività dotati di ubiquità planetaria. Un'opportunità da non perdere.

## 1. Immissioni e spazialità.

Spazio e cultura appaiono coestensivi nel linguaggio comune e anche in quello giuridico. Le scansioni spaziali includono in sé scansioni categoriali, di senso; le scansioni categoriali ritmano l'esperienza spaziale<sup>4</sup>. Entrambe queste asserzioni trovano riscontro in una norma del codice civile italiano che funziona da asse nel regolare l'incrociarsi degli spazi vissuti nei condomini. Eccone il testo:

### **Immissioni. Articolo 844 cod. civ.**

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sallis (1999, 2000).

<sup>4</sup> Sulla connessione tra significato e incorporamento dell'esperienza nello spettro dell'attività di categorizzazione, cfr. il seguente percorso teorico (non ordinato in termini cronologici ma tematici): Bruner, Goodnow, Austin and Brown R. W. (1956); Johnson (1987, 2007); Lakoff (1987); Gibson (1979); Csordas (1994); Ingold (2000); Langacker (1987, 2000, 2002); Gibbs (1994, 2005); Talmy, (2003); Violi (1997); Ziemke, Zlatev, and Frank (2007); Franck, Driven, Ziemke, and Bernàrdez (2008); Gibson (1986) e *ivi* l'elaborazione della nozione di «*affordance*»; Goodwin (2003); Gregory (1998: 7 ss.); Andreas (2008); Farnell (2012); Bauman (1991: 11 ss., 30 ss.); Blumenberg (2007). A questi studi può aggiungersi un generale legame con l'approccio semiotico-pragmatista di Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey.

<sup>5</sup> Vale la pena considerare che l'articolo citato, come tutto il codice civile italiano, è stato redatto nel 1942.

Proverò a esplicitare i problemi di spazialità e di condivisione della spazialità oggetto della norma<sup>6</sup>. Problemi che, a loro volta, sono generati da questo stesso testo legislativo a causa della coimplicazione tra le sue previsioni e i paradigmi culturali impliciti nei suoi enunciati. In via preliminare, è necessario osservare comunque che la norma è stata ritenuta estensibile anche ai rapporti condominiali benché nel testo si parli esclusivamente di “fondo del vicino”.

L’art 844 è rubricato sotto con il termine “immissioni”. Con il suo utilizzo, la disposizione sembra riferirsi all’evento consistente nell’immettere qualcosa all’interno di uno spazio. La focalizzazione non è dunque sull’emissione di qualcosa, considerata in sé, ma sull’attitudine di questo “qualcosa” a penetrare un *dato* spazio. Per alcuni versi, si tratta di una scelta terminologica e legislativa più che giustificabile. La disposizione si trova collocata all’interno della sezione del codice civile riguardante i diritti reali, cioè le prerogative e le modalità di possesso (intendendo qui questa parola in modo generico) delle cose: dalla proprietà, al possesso in senso stretto e alle altre tipologie di diritti reali (usufrutto, uso, detenzione ecc.). Inoltre, il testo si riferisce al “proprietario del fondo” come soggetto destinatario della tutela. Ciò nonostante, l’accento posto sul momento della penetrazione, dell’invasione di uno spazio da parte di qualcosa estraneo a esso, tradisce una visione ‘popolata’ della spazialità, come se a essere preso in considerazione fosse uno spazio già colmo, riempito di scansioni categoriali. In altre parole, non è lo spazio vuoto a costituire oggetto della tutela offerta dall’articolo in questione ma uno spazio vissuto, già concettualizzato. Utilizzando una scansione entrata in voga, e rivestita quasi di carattere ontologico, si potrebbe dire che l’art. 844 si riferisce al luogo dove si incarna la proprietà piuttosto che allo spazio<sup>7</sup>. Sulla base di questa distinzione categoriale rimane da capire, però, a quale luogo appartenga quel che si immette o viene immesso. Forse esso migra da uno spazio indistinto all’interno di un luogo? E quale dovrà considerarsi allora il suo statuto in un simile spazio indistinto? E fino a che punto questo spazio può definirsi indistinto, distinguendolo così dialetticamente dal luogo oggetto del diritto di proprietà? La presenza della sostanza *invadente*, anche presa isolatamente come elemento connotativo, non compromette già da sé l’indistinzione dello spazio di provenienza?

La sequenza di domande adesso poste sembrerebbe far collassare, proprio nello spettro della tutela dalle immissioni, la distinzione tra spazio e luogo, conferendole semmai un carattere euristico (ammesso che essa lo possa sempre esprimere), dunque pratico, non certo ontologico o assoluto. Una considerazione, questa, che diviene palese ove si consideri che l’immissione presuppone un’emissione. L’emissione proviene da un altro luogo. Anzi, per poter essere trasformata in un presupposto di responsabilità, nella preconditione per un’azione futura imposta dal diritto e diretta a eliminare l’immissione, essa deve necessariamente essere ricollegata a un luogo vissuto e agito da qualcuno. Per capirsi, si consideri il seguente paradosso. Potrebbe essere considerata effetto di un’immissione la presenza di ossigeno (nelle dosi comunemente presenti nell’atmosfera terrestre)

<sup>6</sup> Per una panoramica sull’evoluzione delle immissioni nel diritto italiano, cfr. Mazzola, (2009). Per un’analisi comparata in materia di immissioni, condotta attraverso un confronto fra i diversi modelli legali occidentali, cfr. il testo, ancorché non recente, di Traisci (1996). L’analisi comparatistica non rivela differenze salienti rispetto all’approccio teorico sullo spazio posto al centro di questo saggio. Le considerazioni svolte sull’art. 844 del codice civile italiano potranno estendersi per molti versi anche alla disciplina prevista in altri paesi occidentali, come ad esempio quella del *tort of nuisance*, presente nei sistemi di *common law*, anche se strutturata in modo differente rispetto a quella prevista dalla legislazione italiana.

<sup>7</sup> Su questa scansione – come si vedrà non condivisa nel testo – cfr., tra i primi a proporla, Tuan (1977).

all'interno dei confini di un fondo di proprietà di qualcuno? Ora, l'ossigeno – nel *range* appena indicato – è presente in tutti i luoghi e anche negli spazi – giusto per muoversi anche entro i confini della distinzione spazio/luogo. Ciò sembrerebbe far pensare che le sostanze idonee a *dar luogo* a un'invasione dei *luoghi* debbano costituire qualcosa di specifico, di non-normale, di pertinente a uno spazio connotato quantomeno da esse e dai loro fattori produttivi: quindi a un altro *luogo*. Se, però, una sostanza connota un luogo con la sua presenza o produzione, che cosa fa quando invade un altro luogo? La risposta più intuitiva sembrerebbe poter essere: «si sposta». Nello spostarsi, tuttavia, essa in fondo trasferisce una connotazione da un luogo a un altro, tende a riconnotare il secondo. Tutto sta nel valutare se può farlo in modo legittimo. La legittimità dello spostamento indica e presuppone la legittimità della distinzione tra i luoghi; quindi, se un luogo, assunto come tale rispetto da una determinata sostanza, debba considerarsi un luogo distinto da un altro oppure no. Eppure, l'indistinzione tra i luoghi non era forse la connotazione, o la meta-connotazione, posta in ipotesi alla base della scansione spazio/luogo? Lo spostamento sembra viaggiare allora lungo l'asse promiscuo e discutibile distinzione/indistinzione, che ha come perno l'ubiquità (legittima o illegittima) di una connotazione incarnata dalla sostanza *presunta invadente*. Dove avviene dunque lo spostamento? Nello spazio vuoto? Oppure sempre e comunque in uno spazio colmo di connotazioni, a loro volta contingentate, isolate, regolate, scandite, raggruppate in plessi categoriali e di esperienza? In altre parole, in uno spazio sempre e comunque saturato da luoghi attuali o potenziali? L'immissione non fotografa forse il momento in cui l'emissione e il suo spazio di pertinenza entrano in un altro spazio, generando un interspazio? Interspazio che è a sua volta la dimensione trasformativa costantemente soggiacente agli spazi/luoghi colti e considerati nella loro inevitabile precarietà e contingenza?

La promiscuità interspaziale appare insita nell'aspetto soggettivo connesso all'immissione, così come adesso riconfigurata, cioè quale momento focale di una dinamica degli spazi. È, cioè, la percezione dell'intrusione a qualificare l'immissione, non la penetrazione o l'irruzione di una sostanza in sé considerata. Questo vuol dire che l'immissione non avviene in mondo oggettivo, posto là fuori e indipendente dagli agenti umani, ma è un fenomeno che si genera dove la frontiera tra soggetto e mondo evapora, producendo uno spazio d'esperienza. Lo spazio dell'immissione non si limita a ospitare questa esperienza ma è co-generato da essa e dalla rete di relazioni che ne supportano l'emersione, il suo configurarsi come fenomeno. La dimensione culturale diventa quindi centrale all'interno dell'articolo 844. Sono gli occhiali concettuali indossati dagli individui, i loro abiti cognitivi insieme al loro interagire con l'ambiente, a far nascere il fatto "immissione".

Nel muoversi degli spazi si realizza anche un movimento culturale. Del resto, le sostanze emesse sono sempre il frutto di un agire orientato a fini, scandito da schemi pragmatici ecc. Esse sono la propagazione di quell'agire, una sorta di sua "eccedenza", ultroneità o ulteriorità, che deborda dallo spazio, dal circuito dell'emittente e invade quello altrui. Questa *propagazione* – della quale parla, d'altra parte, lo stesso articolo 844 – designa un attraversamento di confini (*trespass*), un debordare, un allargarsi, un diffondersi e, persino, un con-taminare (*nuisance*)<sup>8</sup> (da intendersi nel senso

<sup>8</sup> *Trespass* e *nuisance* sono i nomi utilizzati per etichettare le azioni a difesa della proprietà nel *common law*. Tra le due figure corre, tuttavia, un'importante differenza, peraltro analoga a quella esistente, nei sistemi di *civil law*, tra gli strumenti di contrasto alla violazione della proprietà privata e le immissioni. La figura del *trespass* include le ipotesi di oltrepassamento fisico, cioè compiuto dal corpo in carne e ossa di qualcuno, dei confini della proprietà. La figura del *nuisance* concerne, invece, (letteralmente) il *disturbo* che le azioni compiute da qualcun altro nel far uso della sua proprietà possano produrre

etimologico di *cum-tangere*, cioè generare un contatto, con-taggiare). Il passaggio da uno spazio all'altro, inteso come propagazione molesta, ha a che fare con la distinzione tra spazi vissuti e occupati, e la presuppone. Dove non vi fosse la percezione dell'Alterità di qualcosa, allora non vi sarebbe propagazione e nemmeno immissione. L'altro spazio, lo spazio invaso, sarebbe in realtà già (legittimamente) 'abitato' da quella cosa, dalla sostanza emessa, che dunque non si propagherebbe più. Essa sarebbe già nello spazio altrui. Anzi, quest'ultimo si paleserebbe concettualmente continuo rispetto allo spazio dell'emittente.

La continuità inter-spaziale ora ipotizzata costituisce un esito argomentativo di grande rilevanza poiché consente di mettere in luce come, più in generale, anche gli spazi distinti condividano connotazioni comuni accanto a quelle differenti e responsabili della loro distinzione. Si tratta di una considerazione che a sua volta si estende anche alle scansioni e ai circuiti categoriali. Ogni area o recinto categoriale presenta connotazioni comuni con gli altri, che si distinguono da esso per la presenza di altre connotazioni. Il gioco della distinzione, s'incentra perciò sul grado di salienza attribuito alle connotazioni, ora diverse ora comuni, da considerare centrali nella e per la differenziazione sia tra spazi sia tra categorie. Ed ecco lo snodo cruciale. La scelta circa l'asse di salienza è una scelta culturale, assiologica, 'soggettiva'.

Il riferimento a indici o parametri culturali è, del resto, ben presente anche nella disposizione presa in esame. L'immissione è considerata molesta, soggetta a impedimento o inibizione, soltanto se e quando superi la normale tollerabilità. Tuttavia, è difficile immaginare uno standard più culturalmente sensibile e connotato della "tollerabilità", per giunta se qualificata come normale. Cos'è normale? E per chi? A quali condizioni? Secondo quali abiti cognitivi e di comportamento? Domande che divengono ancor più pregnanti, dal punto di vista culturale, quando si consideri che la normalità è agganciata alla tollerabilità. Il tollerabile presuppone, in effetti, uno standard di normalità indicandone la possibile variazione od oscillazione legate alla possibilità e alla necessità di trovare percorsi di negoziazione reciproca tra le esigenze dei diversi attori di una determinata situazione. L'elasticità del parametro si intensifica ulteriormente non appena si considerino gli oggetti o i fenomeni ai quali esso va applicato. L'art. 844 parla di propagazioni, identificandole con fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili... Cosa distingue, però, un suono da un rumore? E qual è la sua normale tollerabilità? Nel configurare la distinzione, molto dipende dalla sensibilità personale, dalle abitudini, dall'educazione, persino dalle abilità cognitive (chi suona uno strumento musicale e ha vicini particolarmente insensibili alla bellezza della musica non avrà difficoltà a intendere di cosa io parli)<sup>9</sup>. E ancora, cos'è da considerare calore? Corrisponde a un valore assoluto in

---

al proprietario del fondo o di edifici limitrofi. Sulle immissioni nell'ambito della proprietà privata, cfr. Beever (2013), Sidoli del Ceno (2015); di recente, con particolare riguardo alla connessione tra aspetti pubblicitici e privatistici del *nuisance tort*, cfr. Lee (2015).

<sup>9</sup> Al riguardo, va comunque segnalato l'art. 6-ter della legge 13/2009, diretto a dettare parametri per l'identificazione dei rumori rientranti nei limiti di normale tollerabilità: «Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso». Si tratta di una norma di rinvio ad altre normative contenenti indicazioni tabellari circa l'intensità dei rumori a seconda della loro frequenza, della zona in cui sono emessi ecc. L'art. 6-ter citato limita, in alcuni casi, la discrezionalità del giudice nello stabilire la normale tollerabilità. Tuttavia, la circostanza che si sia ritenuta

gradi centigradi o deve essere valutato in relazione alle condizioni esterne? E che cosa è il fumo? Si distingue dall'aria, dall'aria condensata, dal vapore acqueo? E per che cosa? Arriva, poi, il pezzo forte: le esalazioni, altrimenti identificabili in termini gergali anche come "puzze". Che cosa distingue un odore da una puzza? Cioè, un odore normalmente tollerabile da uno *normalmente* intollerabile? In questo caso, il riferimento agli elementi culturali e psico-culturali è addirittura costitutivo del parametro. Come pensare a una "puzza" prescindendo dagli abiti percettivi, dalle loro inclinazioni culturali e soggettive. D'altra parte, la connessione tra cultura, identità e puzza è strettissima. Proprio come per gli abiti culturali, delle proprie puzze si è raramente consapevoli o capaci di percepirle. Ad affacciarsi sul palcoscenico della coscienza sono, in genere, solo quelle altrui. Una considerazione che, di là dal suo aspetto apparentemente grottesco, è invece indice della presenza di una costante cognitiva al lavoro. Ciò che entra a far parte dei nostri abiti cognitivi in modo stabile tende a scivolare sotto la soglia della coscienza, operando come sfondo di senso, come piattaforma relazionale per il prodursi dell'esperienza e per l'emersione, attraverso un processo interattivo, di quel che rappresentiamo come oggetti o fenomeni presenti nel mondo. Nel loro apparire e connotarsi, questi galleggiano su una serie di relazioni che sono date per scontate, perché già acquisite e, in qualche modo, assunte dalla mente come costanti dell'esperienza. Ed è proprio per questo motivo che gli "odori propri" o dei luoghi dove permaniamo stabilmente per un certo tempo finiscono per diventare non percepibili, alla stregua di silenti costanti ambientali (di un ambiente, si noti, del quale facciamo parte noi stessi rispetto ai noi stessi, cioè al nostro pensiero cosciente).

Ancora un'ultima esemplificazione. Persino gli scuotimenti possono risentire della variabilità culturale. Si pensi alle vibrazioni impresse al suolo dai passi, dagli impianti di riscaldamento, dai compressori dell'aria condizionata - vibrazioni, queste, tutte fomento di scontri per molte controversie condominiali.

L'elenco contenuto nell'articolo 844 non costituisce un catalogo chiuso. La perifrasi "e simili propagazioni" apre, appunto, all'interpretazione estensiva e analogica. Secondo quanto osservato sopra a proposito del rapporto tra spazio, connotazioni e immissioni, il carattere aperto di quel catalogo implica che la configurazione della spazialità sia anch'essa aperta, dinamica e trasformativa. Questa considerazione potrebbe apparire controintuitiva, proprio perché il pensiero comune tende a cosificare gli spazi, quasi si trattasse di elementi empirici<sup>10</sup>, che a loro volta fungono da riferimento stabilizzante anche per le previsioni e per il discorso giuridico. Nel caso delle immissioni, tuttavia, la precarietà, la contingenza, la non-solidità delle scansioni spaziali, rappresentano una sorta di contraddizione *in re ipsa* e, al tempo stesso, il presupposto della previsione contenuta nell'art. 844. Le propagazioni hanno a che fare con la percezione. Eppure, la loro presenza, il loro emanare da un altro spazio, danno la sensazione di animare presenze quasi spettrali. Puzze, rumori, vibrazioni, calore, fumo, sono il contrario della solidità dei muri, delle scansioni materiali relative al diritto di proprietà. Sono ineffabili e, proprio per questo, riescono a varcare e quasi a far evaporare i segni tangibili, i confini materiali della proprietà. Con la loro capacità d'invasione e propagazione, le entità che s'immettono nello spazio proprietario disattivano la tendenziale identificazione tra la proprietà e la

---

necessaria una legge per stabilire l'intensità dei suoni e dei rumori richiesta affinché questi possano essere considerati immissioni moleste non fa che confermare il carattere non empirico ma assiologico/culturale della qualificazione.

<sup>10</sup> Riguardo le molteplici implicazioni interdisciplinari di un approccio non rappresentazionale all'esperienza dello spazio cfr. Anderson B., Harrison P. (2010).

sua estensione spaziale. Espressioni metonimiche come “questa è la mia proprietà” di fronte alle immissioni perdono consistenza empiricamente e percettivamente. La proprietà non è una cosa, un corpo, altro rispetto al soggetto, collocato nel mondo esteriore e intrinsecamente dotato di una consistenza oggettiva, fisica. Tuttavia, è proprio per salvaguardare e recuperare i presupposti esperienziali di quella apparente consistenza, per riaffermarla, che l’ordinamento appresta una tutela normativa contro le immissioni. Senonché quella tutela ha un fondamento e una matrice soggettivi, riflessi nella focalizzazione del momento dell’intrusione, piuttosto che in quello dell’emissione, così come nella caratterizzazione culturale di tutti gli elementi costitutivi dell’immissione: dalla normale tollerabilità ai fenomeni di propagazione. Il risultato finale ha qualcosa di sbalorditivo e, ancora una volta, controintuitivo. I confini materiali della proprietà, lo spazio fisico che la ospita, si presentano come il riflesso di operazioni percettive e delle coordinate culturali utilizzate (o normativamente imposte) per la loro categorizzazione<sup>11</sup>.

Se qualcosa non è un rumore, una puzza e, comunque, se non varca i limiti della normale tollerabilità, essa può attraversare gli steccati e le altre frontiere della proprietà – muri, scale, distanze, vetri, porte ecc. – nullificandone la capacità di isolare, distinguere, interrompere la continuità degli spazi e delle esperienze, di generare ‘luoghi’ esclusivi ed escludenti a disposizione di qualcuno. Come a dire che il muro c’è, può anche esserci, ma non serve a nulla nell’opera di distinzione degli spazi se non è possibile constatare il verificarsi di un’immissione indebita. Gli spettri dell’Alterità, cioè tutte le propagazioni previste dall’art. 844, possono attraversarlo, violarne la consistenza e la capacità di ‘*ap-parta-mento*’. Ciò presentifica l’altrui agire anche nel suo altrove, cioè nell’ambito proprietario degli altri, che a quel punto si trasforma nell’estensione dell’agire di un soggetto in una sorta di spazio riconosciuto/divenuto<sup>12</sup> comune. In breve, le propagazioni delle apposizioni dell’umano ricartografano lo spazio fisico, lo rimodellano, ne modificano lo scansionamento.

Tutto ciò ha un’importante implicazione. Se la distinzione tra gli spazi di convivenza dipende, a prescindere dalle pur presenti separazioni materiali, dall’accertamento dei fenomeni di immissione, e se questo accertamento, a sua volta, è parametrato su fattori culturali e psico-cognitivi, allora si configura una conseguenza di grande rilievo: gli spazi fisici, colti nella loro unicità o considerati come discreti, si dimostrano come una conseguenza delle scansioni categoriali dell’esperienza che li riempie. Giuridicamente e dal punto di vista di una giustizia spaziale, ciò significa che non è un medesimo spazio a prospettarsi come incapace di ospitare due corpi, due esperienze, due pretese proprietarie. Al contrario, sono la proprietà e le connesse pretese di uso esclusivo dello spazio (declinate secondo fini e modalità culturalmente connotati) a generare spazi incompatibili e distinti. Così, dove quelle pretese vengano ritenute infondate, per ragioni culturalmente e assiologicamente difese e articolate, allora non vi sarà distinzione tra gli spazi e le relazioni intersoggettive destinate a svolgersi in uno spazio unificato dovranno essere negoziate persino a prescindere dalle scansioni fisiche preesistenti.

<sup>11</sup> A questo riguardo cfr. S. Whatmore (2002), e specificamente il capitolo intitolato “*Reinventing Possession: boundary disputes in the governance of plant genetic resources*” (*ibidem*: 91 ss.).

<sup>12</sup> Il termine composto è solo apparentemente ossimorico. Costatazione cui si giunge non appena si consideri che lo spazio e le sue scansioni sono generate dall’esperienza, dalle relazioni inter-soggettive e dalle categorizzazioni da esse scaturite. Poiché l’esperienza si dà come un flusso e consiste di una dinamica sintetica alimentata dalla memoria, è consequenziale che ogni riconoscimento sgorgi dal divenire e che il divenire stesso, nella sua dimensione relazionale, generi forme di riconoscimento, di accertamento del significato. Colti nella loro consistenza semiotica, nel loro significato, il presente e il passato sono sempre una conseguenza del loro futuro.

Tutto ciò senza trascurare che anche le scansioni preesistenti sono a loro volta specchio di altre distinzioni assiologico-culturali e costituiscono artefatti realizzati assumendole come parametro per l'azione.

Il conflitto per lo spazio imbastito dalle controversie in materia di immissioni si configura, a questo punto, come un conflitto tra spazi e non tra soggetti che ambiscono a occupare uno stesso spazio posto là fuori, oggettivo e distinto da essi nella sua fisicità. Le prospettive culturali non sono insomma proiezioni soggettive su uno stesso spazio esterno. Al contrario, esse generano spazi, categorie ed esperienze spaziali che possono entrare in competizione insieme alle soggettività che li agiscono, generandoli. In un certo senso, potrebbe dirsi che gli spazi di esistenza sono *artefatti*<sup>13</sup>. A questo punto, si potrebbe chiedere *come e dove* sorgerebbero i conflitti spaziali se le spazialità sono molteplici e non si incontrano un uno spazio ospitante, oggettivo, distinto da esse – come è nella visione comune delle cose, che legge lo scontro come la competizione tra prospettazioni differenti di un medesimo spazio oggettivo. La mia risposta è la seguente. Se i diversi spazi entrano in conflitto, è perché vi sono alcuni aspetti connotativi ubiqui, compresenti in entrambe le configurazioni di ciascuna spazialità concorrente o, comunque, coinvolti nelle dinamiche di realizzazione di ogni singola spazialità immaginaria e delle sue componenti connotative. Sarà la riconfigurazione semantica, la negoziazione innescata dalle pretese di significazione e categorizzazione avanzate dalle parti, a decidere quale inter-spazio ospiterà i soggetti e gli spazi inizialmente confliggenti. Nella composizione delle richieste e degli interessi soggettivi, come delle rispettive petizioni per lo spazio, entreranno in gioco molti elementi. Questi potranno emergere e configurarsi attraverso un processo di traduzione contestualizzata e di modellazione assiologica. Mi spiego: qualcosa percepito come disturbante da qualcuno potrebbe far capo a interessi che il soggetto-vittima condivide e realizza egli stesso nella sua vita; o che comunque sono dotati di pregevolezza assiologica da un punto di vista sociale. Ragioni di coerenza e di generalizzazione delle connotazioni costitutive della soggettività giuridica faranno sì che la sua pretesa risulti indifendibile. Viceversa, egli dovrebbe ammettere l'illegittimità di molte altre prerogative pure riconosciutegli e, tuttavia, fondate sullo stesso valore che qualifica l'immissione e l'azione a essa retrostante. A quel punto, quel che era inizialmente percepito come rumore da una parte del conflitto sarà già stato tradotto in altri termini – ad esempio come una manifestazione artistica, tendente alla produzione di valori estetici. L'estrinsecazione sonora o altro tipo di immissione, presente e ubiquamente percepita in entrambi gli spazi concorrenti e rivendicati, sarà quindi stata tradotta generando uno spazio categoriale comune. All'interno di esso, la percezione soggettiva della presunta vittima subirà una ricategorizzazione tale da rimodellare il significato della proprietà, delle sue pretese di esclusività e separatezza e, alla fine, del modo di vivere lo spazio, di scansionarlo, di distinguerlo. La fusione di orizzonti semantici darà luogo a una ricartografia dell'esperienza spaziale e, alla fine, dello spazio stesso<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Sugli artefatti come manifestazione di un pluralismo non-prospettico (cioè, derivante da diverse prospettive su un mondo – presunto come – oggettivo posto “là fuori”) ma costruttore di ambiti di esperienza (e quindi di spazi) *realmente* molteplici e, perciò, tutt'al più suscettibili di essere reciprocamente tradotti, cfr. Henare, Holbraad and Wastell (2007). Questo argomento, sulla base di quanto osservato nel testo, può essere applicato agli spazi, se intesi come funzioni semantiche, vale a dire come dimensioni dell'esperienza non indipendenti da ciò che avviene, si trova, si muove in essi e attraverso essi. A questo proposito, per maggiori specificazioni, cfr. Ricca (2015, 2015a).

<sup>14</sup> Si provi a pensare a tutte le situazioni in cui l'effettuazione di lavori edili o di manutenzione stradale in prossimità degli edifici urbani obblighi i proprietari, per ragioni di necessità, a tollerare “rumori” altrimenti destinati a ricadere senz'altro

La dinamica delle connotazioni e la loro capacità di produrre riconfigurazioni nella categorizzazione degli spazi fisici mettono in luce la contingenza degli spazi fisici e la loro indistinguibilità dai processi di manifestazione dell'esperienza. La cosalità oggettiva, esteriore, degli spazi fisici è, in altre parole, solo il riflesso di aspetti costanti dell'esperienza e dei valori cognitivi utilizzati per configurarla e agirla. Quando questi mutano, anche la mappatura delle scansioni spaziali risulterà alterata. Il *continuum* spaziale-connotativo è qualcosa che soggiace continuamente al di sotto delle forme e ne sostanzia la tenuta. Esso corrisponde alla rete di relazioni connotative che supportano i significati dell'esperienza e le consentono di acquisire stabilità, forma. Si tratta di qualcosa di mobile, variabile, che nel suo dinamismo consente tuttavia alle forme di manifestarsi e mantenersi come costanti. Quel dinamismo tuttavia persiste e, in qualche modo, rimane in agguato, pronto a dar vita a nuove forme dell'esperienza, a nuove combinazioni del *continuum* spaziale-connotativo.

Il mobile *continuum* categoriale/spaziale può essere assimilato alla dimensione corologica, al *Kóra* evocato da Platone nel *Timeo*, come una condizione esistenziale preesistente persino prima dell'inizio del cosmo, della generazione delle Idee, e persistente all'interno di esso anche dopo la nascita delle distinzioni eidetico/categoriali, e con esse del tempo (li indicato come coincidente con l'evento continuato del distinguersi tra le entità, cioè l'eterno in movimento). Senza chiamare in campo, qui, la visione ontologico-normativa delle forme, caratteristica del pensiero platonico, quel che importa sottolineare è che la stabilità empirica degli spazi corrisponde a una stabilità categoriale, a sua volta fondata sulla permanenza di reti di relazioni tra connotazioni. Una permanenza che non attiene dunque alla cosalità o alla fisicità del mondo esteriore, in questo distinto dalle categorizzazioni e dalle rappresentazioni prodotte dal pensiero, ma dalla stabilità relazionale coestensiva al prodursi e al reiterarsi dell'esperienza, e quindi dell'interazione tra soggetto e mondo, tra rappresentazioni e fenomeni. Gli schemi d'interazione, per quanto stabili e oggettivati, possono tuttavia mutare sintonizzandosi con i mutamenti delle relazioni che li sorreggono. Quando ciò avviene, si rende necessaria una rimodulazione delle modalità di interazione tra soggetto e mondo, nel corso della quale a mutare saranno sia gli schemi rappresentativo/categoriali sia il mondo fenomenico risultante dalle nuove forme di articolazione dell'esperienza orientate dai dispositivi simbolici. Il rinnovarsi delle categorie andrà di pari passo con il rinnovarsi degli spazi, e viceversa.

Lavorare sui significati, insomma, è coestensivo al lavorare sugli spazi. E non soltanto sulla percezione di questi ultimi ma sulla loro stessa dimensione costitutiva, che è appunto dinamica, processiva, interattiva, e non semplicemente rappresentazionale. Detto in altre parole ciò vuol dire che gli esseri umani non proiettano forme sullo spazio ma concorrono interattivamente e proattivamente a crearlo, anche avvalendosi delle capacità rappresentative, attraverso un processo vitale integrato e del quale essi stessi sono parte attiva e relazionale.

---

nella categoria delle immissioni moleste. In questi casi, le esigenze configurate come "necessità" e l'espletamento di attività qualificate come "lavorative" producono una sorta di migrazione categoriale dei rumori. Questa migrazione categoriale è generata dal "giustificato motivo" che sta alla base della produzione di essi. Come a dire, nei termini teoricamente rozzi ma cognitivamente più che appropriati del linguaggio comune, che gli operai non fanno rumore: *loro lavorano*. Il loro lavoro, in altre parole, è un valore (anche semantico) che riconfigura i confini della categoria "rumore", così come quelli corrispondenti di "immissione". Il fine/valore ridefinisce, così, la categoria empirica; questa, a sua volta, ri-modula la risposta normativo-deontica, e quindi il valore stesso. L'aspetto molto interessante della situazione "lavori in corso" consiste nella sua (relativa) temporaneità e, quindi, nella contingenza della migrazione categoriale che l'accompagna.

Un riflesso di questo discorso può rintracciarsi nell'evoluzione interpretativa dell'art. 844 del codice civile italiano con riferimento alla tutela della salute. Il percorso interpretativo trova il suo asse generativo nelle sentenze 247/1974 e 184/1986 della Corte costituzionale. Entrambe negavano che la norma sulle immissioni potesse essere utilizzata per invocare la tutela della salute. A fare da ostacolo – si riteneva – sarebbe stato esattamente il criterio della normale tollerabilità indicato dall'art. 844. La Corte costituzionale osservava che il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, deve considerarsi un diritto fondamentale, dunque indisponibile e certamente non assoggettabile a valutazioni di tipo negoziatorio o di opportunità come quelle adombrate dallo standard della normale tollerabilità. Se e quando vi sia danno alla salute, non potrà esservi spazio per la tolleranza, né per una troppo ampia discrezionalità di valutazione da parte del giudice. Di fronte al rischio di malattia per le persone, tutti gli altri interessi presumibilmente soggiacenti all'emissione di propagazioni di vario genere non potrebbero che risultare recessivi. In conclusione, il danno alla salute avrebbe dovuto e dovrebbe essere tutelato mediante le norme in materia di risarcimento del danno (2043 e 2058 del codice civile) e non attraverso l'art. 844.

Questo orientamento si fondava, tra l'altro, sull'osservazione che la norma in materia di immissioni ha ad oggetto il fondo e non la persona, lo spazio e non i soggetti. Quasi che gli aspetti connotativi dello spazio potessero esser considerati a prescindere dai soggetti che lo occupano, lo agiscono e lo vivono. La questione, così prospettata, è di notevole interesse dal punto di vista teorico ed epistemologico. La persona non è il fondo o una proprietà – questo il nocciolo concettuale posto a base dell'argomentazione della Corte costituzionale. E l'art. 844 è appunto diretto alla tutela della proprietà, almeno in base al dato testuale. Come si può facilmente constatare, però, l'articolazione linguistica di questo orientamento giurisprudenziale sfrutta lo slittamento semantico (peraltro, bidirezionale) tra proprietà-come-diritto e proprietà-come-oggetto. Nel far questo trascura però che il carattere cosificato della proprietà-come-oggetto è il riassunto, l'epitome di un processo di categorizzazione delle relazioni tra il soggetto e lo spazio. Queste relazioni sono interattive e qualsiasi capacità del fondo di resistere alle immissioni, di costituirsi come barriera invalicabile rispetto a esse, dipende dal modo di agirlo da parte del soggetto, di utilizzarlo e viverlo per la realizzazione dei suoi fini. Il fondo non è uno spazio in sé, indipendente dall'ombra che la cultura e la cognizione umana proiettano su di esso; men che meno lo è il fondo oggetto di proprietà.

La deviazione metonimico-concettuale imboccata dalla Corte si fonda tuttavia su un'esigenza pratica attinente alle modalità di tutela apprestate dall'ordinamento in ordine alla integrità dei fondi rispetto alle immissioni e alla integrità della salute rispetto ai danni derivanti da attività altrui. L'art. 844 prevede una tutela inibitoria, orientata a far cessare l'azione causa delle immissioni moleste e che può essere richiesta dal proprietario del fondo. La salute è invece bene della persona, che prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, e dà luogo, ove lesa, anche al diritto a un risarcimento, riconducibile agli artt. 2043 e/o 2058 del codice civile. In linea con questa esigenza pratica, la sentenza della Corte costituzionale ha trovato il proprio seguito nella sentenza della Cassazione civile, sez. II, 11 settembre 1989, n. 3921. Nel testo di questa pronuncia si prevedeva, in effetti, che la richiesta di risarcimento del danno alla salute non potesse considerarsi inclusa nella tutela inibitoria prevista dall'art. 844, e dovesse costituire oggetto di una domanda esplicita e separata, fondata sull'art. 2043 cod. civ.

Mostrare l'esigenza pratica posta alla base delle pronunce, ora richiamate, della Corte costituzionale e della Cassazione consente una contestualizzazione di queste opzioni interpretative

suscettibile, per qualche verso, di relativizzare o svalutare il peso delle assunzioni epistemologiche prima attribuite a esse e relative alla configurazione cosificata della proprietà, con la conseguente confusione tra il diritto e il suo oggetto. Le cose, però, a me non sembrano stare in questi termini. Le esigenze pratiche sono affrontate utilizzando gli strumenti concettuali a disposizione, spesso impiegati in modo inconsapevole. Che il sistema normativo, nel suo complesso, distingua azioni processuali di tipo inibitorio legate alla tutela del diritto di proprietà da azioni risarcitorie connesse alla tutela del diritto alla salute dimostra come le scansioni epistemologiche tra spazio e persona costituiscano una sorta di assunto culturale di fondo. La stabilità di quelle scansioni categoriali è tuttavia esposta alle pressioni derivanti dall'esperienza e al modificarsi e incrementarsi delle capacità di invasione degli spazi esistenziali (connessi alla "normale" configurazione del diritto di proprietà) consentiti dall'evoluzione tecnologica. Di qui l'intervento delle due Corti segnato e innescato da un nuovo modo di porsi di una questione di fondamentale importanza per la convivenza civile: vale a dire se il normale uso della proprietà possa dirsi violato o ingiustamente compresso qualora ne derivi un danno per la salute del proprietario causato dall'altrui azione nello spazio.

Una controprova di quanto appena asserito può rintracciarsi nel parallelo sviluppo di un filone giurisprudenziale del tutto opposto a quello inaugurato dalla Corte costituzionale. Sin dalla sentenza della Cassazione Sez. Unite 6.10.1979, si è iniziato a percorrere un sentiero interpretativo esattamente contrario. In quell'occasione, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che la tutela del diritto alla salute fosse ricompresa nell'art. 844 del codice civile. Questo indirizzo è stato poi confermato (cfr. sentt. Cass civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 9.1.2013, n. 309) con ulteriori specificazioni assai interessanti rispetto al rapporto tra spazialità e soggettività qui oggetto d'analisi. In tali pronunce, la Corte di Cassazione ha argomentato che il diritto alla salute debba essere tutelato tenendo conto del *contesto spaziale* nel quale la lesione si realizza come fenomeno. E ciò anche perché non può escludersi che gli interessi patrimoniali, eventualmente concorrenti con la tutela della salute, possano dimostrarsi meritevoli di tutela e comunque debbano essere presi in considerazione in ordine alla valutazione del danno prodotto e alla responsabilità imputabile per esso. Soggettività e spazialità, in queste considerazioni, sembrano comporsi in chiave dinamica, interattiva, quasi la Corte cogliesse l'insufficienza di una cosificazione oggettivante dei luoghi, così come del concetto di salute, rispetto alle sempre crescenti trasformazioni nei rapporti tra individuo e ambiente. Ma non basta. Nella stessa pronuncia 2396/1983, i giudici registrano il rischio che la legittimazione ad agire in capo al proprietario del fondo possa limitare di fatto la tutela della salute, proponendo dunque che l'azione inibitoria ex articolo 844 non solo includa di per sé il risarcimento del danno alla salute, oltre alla cessazione delle attività di emissione, ma che possa essere promossa da chiunque assuma lesa la sua integrità psico-fisica.

A simili considerazioni – dotate indubbiamente di una loro rilevanza pratico-processuale – la Cassazione ne aggiunge tuttavia altre, che appaiono decisamente innovative sia sul piano della prassi e dei concreti obiettivi di tutela sia sul piano epistemologico-categoriale. In generale – osservano i giudici di Cassazione – nel caso in cui si voglia far valere il danno alla salute ex art. 2043 o 2058 del codice civile è necessario contestare un danno, provando la colpa o il dolo di colui che ha agito provocandolo. Dove ciò risultasse impossibile, il giudice non potrebbe intervenire, nemmeno attraverso un provvedimento d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, così da inibire il comportamento assunto come lesivo. Al contrario, l'art. 844 cod. civ. non fa riferimento a un danno effettivo ma soltanto alla normale tollerabilità. Esso indica, dunque, un requisito oggettivo, una

connotazione caratterizzante l'immissione non legata al verificarsi di un fatto empirico – qualificato come danno alla salute – ma alla sua *non-corrispondenza* rispetto a parametri astratti, categoriali. In altre parole, l'art. 844 può essere utilizzato anche per inibire immissioni solo potenzialmente lesive della salute, e da considerare tali in quanto esorbitanti i limiti della normale tollerabilità. Ciò consentirebbe una tutela preventiva dello spazio-proprietario, dell'ambiente e di chi vive in esso a fronte di immissioni non ancora effettivamente comprovabili come nocive.

Quest'ultimo approdo argomentativo della giurisprudenza di Cassazione potrebbe far pensare a una risorgente cosificazione dello spazio, per alcuni versi contraddittoria rispetto alla coordinazione dinamica tra salute dei soggetti e scansioni della spazialità, pure affermata nella medesima sentenza. A guardare le cose dalla prospettiva dei rapporti tra cultura e categorizzazioni dello spazio, la questione si mostra però sotto una luce differente. Benché declinata in termini oggettivi, indipendenti dalla prova di un evento concreto e attuale, nelle valutazioni della Cassazione la salute è trattata sempre e comunque come una connotazione attinente al soggetto, non allo spazio in sé. Che essa venga assunta, anche se in negativo, come un parametro oggettivo in ordine all'uso legittimo dello spazio, quindi all'agire spaziale e inter-spaziale da parte di più soggetti, conferma una volta di più il carattere relazionale, interattivo, esperienziale e processivo delle scansioni e delle categorizzazioni spaziali. La loro oggettività, la loro exteriorità, sono solo il riflesso della stabilità o della normatività di quelle relazioni interattive, dei modi dell'esperienza, quindi del processo culturale e del suo progressivo manifestarsi.

Un'altra considerazione di rilievo, relativa all'art. 844, concerne la nozione di "contiguità". La disposizione parla espressamente di "fondo del vicino". Cosa significa "vicino"? Nel passato si era posta la questione se i fondi dei vicini fossero da considerarsi necessariamente e solo quelli contigui. Progressivamente, però, la giurisprudenza ha optato per un'interpretazione ampia del concetto di vicinato, soprattutto con riferimento alle immissioni sonore (cfr., in proposito, anche la legge quadro 447/1995 in materia di inquinamento acustico). Discorso che può essere esteso anche alle propagazioni elettromagnetiche, per le quali, in ambito giurisprudenziale, sono stati più di frequente invocati gli artt. 659 e 674 del codice penale<sup>15</sup>. Come si può constatare, l'interpretazione estensiva del concetto di vicinato realizza una modellazione corologica delle ordinarie scansioni spaziali, dovuta proprio al carattere ineffabile delle entità immesse e alla loro capacità di incidere sugli interessi dei soggetti. La possibilità di essere esposti a rumori intollerabili, anche quando questi provengano da luoghi non necessariamente contigui, si dimostra idonea a categorizzare come 'prossimo' anche quel che in termini puramente fisici sembrerebbe doversi considerare distante. Un aspetto, questo, di

<sup>15</sup> Art. 659, cod. pen.: **Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .

2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

**Art. 674, cod. pen.: Getto pericoloso di cose.**

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

cruciale importanza – come si vedrà più avanti – per una lettura corologica dei diritti umani e delle loro modalità di tutela quando la contesa per lo spazio condominiale veda come attori persone di diversa cultura e provenienza.

Un'ulteriore connotazione saliente, ai fini dell'analisi in termini di giustizia spaziale, può rintracciarsi nel riferimento dell'art. 844 alla possibilità, riservata al giudice, di tenere in considerazione la priorità di un determinato uso ai fini della qualificazione di una determinata propagazione in termini d'immissione molesta. La previsione sembrerebbe evocare, una volta di più, il carattere culturale della cartografia spaziale<sup>16</sup>. Il tempo vi è esplicitamente indicato come elemento costitutivo dello spazio. Anzi, il tempo vissuto e le connotazioni da esso stratificate nell'uso dello spazio vissuto incidono sul modo di articolare la tutela della proprietà e, quindi, delle sue estrinsecazioni e scansioni spaziali. Sebbene possa apparire di semplice e per alcuni versi persino banale interpretazione, questa previsione riveste un'importanza epistemologica e antropologica di straordinaria portata. Essa dice che tempo e spazio non sono dissociabili. E non lo sono proprio perché la categorizzazione spaziale ha carattere semantico-esperienziale, e le categorizzazioni dell'esperienza costituiscono sintesi, astrazioni relative ai fenomeni che si dispiegano nel tempo e lo popolano. Spazio e tempo, insomma, sono categorie semantiche, ed è del tutto consequenziale che le connotazioni di senso si riverberino in modificazioni degli schemi temporali e spaziali; allo stesso modo, le alterazioni nell'esperienza dello spazio e del tempo daranno luogo a rimodellazioni semantico-categoriali<sup>17</sup>.

Strettamente collegato al criterio della priorità temporale è quello della contestualizzazione dei parametri di tollerabilità in relazione alle condizioni della zona, cioè del mondo circostante il luogo della denunciata immissione. Così, i parametri acustici, ad esempio, dovranno essere valutati tenendo conto del rumore di fondo medio della zona in cui si trova il fondo o l'immobile, eventualmente sottraendo dal valore assoluto dell'immissione sonora il rumore di fondo ordinariamente registrabile *in loco*. Anche qui, tempo e spazio finiscono per sovrapporsi tanto nella categorizzazione dell'entità immesse quanto nella distinzione degli ambiti spaziali connessa all'esercizio del diritto di proprietà.

Su tutto domina – vale ribadirlo – la discrezionalità affidata al giudice nel determinare i contenuti del criterio di normale tollerabilità. Grazie alla sua capacità interpretativa, sia delle condizioni ambientali sia dei criteri normativi, il giudice è chiamato a forgiare lo spazio e le sue scansioni, insieme agli attori, ai soggetti attivi della situazione agita e sottoposta alla sua valutazione. Ancora una volta, spazio, tempo e categorie semantiche sono tutte trattate dalla norma non tanto come cose, come entità esteriori poste al di fuori dei soggetti, quanto come segni. Non mi pare esagerato affermare che attraverso le dinamiche e i processi dell'esperienza intersoggettiva, l'art. 844 sembra essere stato scritto – ancorché inconsapevolmente, almeno da un punto di vista teorico – da un esperto di semiotica. Esso dimostra come modulare i significati possa generare e rigenerare le scansioni spaziali e temporali; e come considerare lo spazio, cartografarlo, implichi sempre un esercizio cognitivo destinato a riflettersi nelle modalità di categorizzare e *conferire* significato al mondo. Questa norma dimostra come il *continuum corologico* spazio-categorie, benché possa apparire controintuitivo, al contrario ritmi il dispiegarsi dell'esperienza e il processo di produzione di

<sup>16</sup> Su questo profilo esiste da tempo, nell'ambito degli studi geografici, una letteratura assai vasta. Cfr. Olsson (2007; 2011: 35 ss.), Farinelli (2003; 2009), Pickles (2004), e *ibidem* per ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>17</sup> Sull'implicazione tra tempo e spazio nel prisma della legge rinvio, per ulteriori specificazioni, a Ricca (2015: 36).

significati che accompagna l'intrecciarsi di relazioni a essa coestensivo e destinato a consolidarsi, successivamente, in forme più o meno stabili, in cose oggettivate, ancorché esposte al mutamento.

Su un piano più generale, la mutua implicazione tra spazio e categorie, e quindi tra spazialità e cultura, conduce a una conclusione di estremo rilievo per i rapporti tra le differenze culturali. Ogni cultura costituisce un universo di segni e significati integrato e incorporato in prassi esperienziali, in enciclopedie di saper fare. L'incrociarsi di differenti modi di vivere l'esperienza miscela i paesaggi connotativi, da intendersi in senso corologico, in modo da creare le piattaforme generative di nuove implicazioni categoriali. L'Alterità che irrompe nello spazio esistenziale penetra simultaneamente entro i circuiti categoriali, premendo ai loro confini e – per un verso o un altro – producendone la modificazione, che è anche una forma di straniamento. Senonché la variazione categoriale, per le ragioni sopra analizzate, proprio perché si sostanzia in nuove implicazioni connotative, disegna anche variazioni spaziali, conseguenza del carattere cognitivo e incorporato di ogni categoria. Luoghi lontani possono rivelarsi categoricamente prossimi, nella misura in cui costituiscono il bacino di aspetti connotativi indispensabili per decifrare il significato di quel accade anche nei circuiti prossimi, abitati e vissuti da persone che appartengono a un altrove immaginario o fisico. Per le stesse ragioni, l'approssimarsi di nuovi soggetti, e quindi di nuovi spazi da essi proiettati nell'esperienza, inevitabilmente produrrà variazioni categoriali. Di conseguenza può concludersi che l'alterazione delle implicazioni spaziali modifica l'implicazione categoriale; l'alterarsi delle implicazioni categoriali fa mutare l'implicazione spaziale. E ciò conferma come lavorare sui significati includa il lavorare sugli spazi, e viceversa.

Questa affermazione, riproiettata nell'ambito della giustizia spaziale e quindi al crocevia tra diritto e spazio, ribalta per molti versi le posizioni della *Legal Geography* e della geografia critica di matrice foucaultiana impegnata nell'analisi delle relazioni tra spazio e politica<sup>18</sup>. Questi approcci focalizzano la loro attenzione sul carattere solo fittiziamente empirico delle categorie spaziali, spesso utilizzate nella loro falsa autoevidenza come dispositivi per legittimare in modo mistificatorio e pseudo-naturalistico le articolazioni simboliche del potere. In molti casi, così si sostiene, la categorizzazione cosificante, naturalizzante dei luoghi è la conseguenza di proiezioni simboliche operate dalle istituzioni, dai centri di controllo politico-sociale, dal linguaggio giuridico, in conformità ai fini dei soggetti più forti. Da quelle categorizzazioni, con una sorta di falsa evidenza fatta valere retoricamente, si fanno discendere implicazioni normative, permessi, divieti, sanzioni, insomma tutto l'armamentario per il controllo dei corpi e, quindi, delle menti. Smascherare il carattere simbolico, culturale, politico, delle cosificazioni spaziali, costituirebbe già di per sé un atto decostruttivo dotato di valenza emancipatoria. Il diritto non potrà più essere presentato come qualcosa che regola il mondo secondo la *natura delle cose*, ma come una forza che genera le cose, una cosa tra le cose del mondo, parte di relazioni modificabili.

In simili prospettazioni dell'esperienza, che si presentano come decifrazioni critiche e demistificanti, vi è un profilo che rimane tuttavia oscuro. Una volta denunciata l'implicazione tra utilizzo assiologicamente o finalisticamente orientato del linguaggio e categorizzazione dello spazio,

---

<sup>18</sup> Sulla geografia giuridica cfr. Blomley (1994, 2003, 2003a: 17 ss.); Blomley, Delaney, and Ford (2001); Delaney (2003, 2010, 2014: 1-7); Bravermann, Blomley, Delaney, and Kedar, (2014); cfr., anche, da una prospettiva antropologica, F. Benda-Beckmann, K. Benda-Beckmann, and Griffiths, (2009). Con un'attenzione specifica ai temi dell'urbanistica e delle competenze istituzionali territoriali, cfr. Layard, (2010: 412 ss.).

qual è la strada percorribile per generare una trasformazione pacifica, argomentabile, della cartografia degli spazi sociali e dei loro schemi cognitivi? Affermare che attività simbolica e spazio materiale sono co-implicati, per poi tagliare il primo corno della relazione, rischia di tradursi in una strategia di accecamento piuttosto che di emancipazione. Un accecamento al quale potrà far seguito soltanto il conflitto più ottundente e ottuso, una lotta per lo spazio, anzi per gli spazi, per affermarne uno a scapito dell'altro.

L'analisi dell'art. 844, e delle sue trasformazioni interpretative, dimostra come anziché ridurre il diritto a fattore cosale di un mondo cosale<sup>19</sup> sia molto più proficuo porre linguaggio, valori, spazio e tempo su un piano orizzontale, di generale immanenza, all'interno di un'esperienza intesa come universo di relazioni tra segni. Compiuto questo passo – che rappresenta, a dire il vero, soprattutto una presa di coscienza di quel che accade oggi giorno persino nei tornanti della prassi giurisprudenziale – si potrà aprire il processo di riconfigurazione della spazialità, e quindi la giustizia spaziale, a un'opera polifonica e partecipativa. Il piano delle relazioni e della discorsività corologiche – cioè quel piano dove si pensa e si agisce alla luce di un'acquisita consapevolezza del *continuum* spazio-categorie – potrà supportare le richieste e gli sforzi di ricategorizzazione e rispazializzazione dell'esperienza, schiudendo la critica delle cosificazioni fittizie e pseudo-naturalizzanti a processi di trasformazione deliberativa.

Farò qualche esempio per rendere meno astratto il discorso che tento qui di proporre. Uno dei *topoi* della critica spaziale riguarda il luogo “prigione”<sup>20</sup>. Come si fa osservare, è sufficiente spostare persone e corpi all'interno di quel luogo perché improvvisamente le forme di concettualizzazione di essi mutino e con esse anche le connesse prerogative normative. Dignità, libertà, autodeterminazione, esigenze igienico-sanitarie, alimentari – giusto per fermarsi ad alcuni aspetti – dentro la prigione mutano statuto. Quasi che fosse lo spostamento all'interno di quel luogo, come meta-fenomeno, a determinare una sorta di metamorfosi dei corpi e delle soggettività da essi incarnati<sup>21</sup>. A ben vedere, però, persone e corpi sono sempre gli stessi. Eppure il diritto, quasi per magia, con la sola evocazione/utilizzazione della parola “prigione” ne autolegittima la trasfigurazione.

Simili osservazioni sono più che condivisibili sul piano etico. Personalmente non riesco però a fare miei i loro presupposti cognitivi o epistemologici così come articolati dalle correnti teoriche sopra richiamate. La “prigione” non è soltanto un luogo ma, appunto, anche una parola. Sono le implicazioni connotative di quella parola che ne fanno un luogo “diverso”, a parte, rispetto ai circuiti della vita “normale”. A loro volta, quelle implicazioni connotative generano il luogo prigione e, una volta generatolo, ne sono sostenute, auto-producendo in qualche modo la verifica della loro efficacia cognitiva e della loro correttezza assiologica. È tuttavia sufficiente provare a forzare le barriere categoriali della parola “prigione”, ponendo in luce le continuità connotative tra quel si muove all'interno di essa e quel che ne resta fuori, magari utilizzando i valori come interfaccia metaforica e di traduzione, per vedere affacciarsi alla coscienza un paesaggio semantico ed esperienziale differente. In

<sup>19</sup> In tal senso, cfr. Delaney (2003: 67).

<sup>20</sup> Cfr. Delaney (2010).

<sup>21</sup> Una testimonianza emblematica e potente di questo fenomeno – ma anche del suo potenziale contrario – può trovarsi in F. Dostoevsky (2012, or. 1861-1862) *Memorie da una casa di morti*, in Id., *Memoria da una casa di morti e Memorie del sottosuolo*, Milano: Bompiani.

concomitanza a simili processi di rimodellazione semantica, la gravidanza/cosalità del luogo diviene recessiva o, comunque, vulnerabile rispetto alle pretese di ricategorizzazione.

Per intendersi, non sto dicendo che simili operazioni vadano sempre a buon fine. Suggestisco soltanto che costituiscono, sul piano cognitivo e assiologico insieme, la via per articolare una critica costruttiva dell'uso mistificatorio della cosalità spaziale. Si pensi, ad esempio, a come muta, quasi irresistibilmente, la percezione dei luoghi "prigione" non appena si *faccia spazio*, al loro interno, ad attività lavorative praticate dai detenuti e svolte quotidianamente anche all'esterno da non-detenuti. Vedere il prigioniero che *fa il pane, cucina dolci, destinati alla rivendita oltre le mura del carcere, mette in scena spettacoli aperti al pubblico*, e così via, genera quasi irresistibilmente un flusso riconnotativo – se è consentita l'espressione – che investe la prigione e il suo uso legittimo. Tutto questo, però, non è altro che una migrazione semiotica, una riconfigurazione dello spazio categoriale e delle categorie spaziali. Le limitazioni e le compressioni imposte al corpo e alle menti incorporate nell'esperienza dei detenuti muteranno valenza, facendo collassare su se stesse precedenti scansioni di senso e disegnando le direttrici per una loro auto-trasformazione.

Per fornire un altro esempio, noto e già utilizzato nell'analisi della giustizia spaziale, si potrebbe fare il caso di una poltrona a teatro per la quale due persone hanno lo stesso biglietto per la stessa serata<sup>22</sup>. La sensazione che siano le scansioni proprie di uno spazio empirico, autoevidente nella sua naturalità, a generare il conflitto può essere molto forte. Come fanno due corpi a occupare simultaneamente lo stesso spazio? Il diritto, in specie il diritto moderno, crea prerogative astratte, come la proprietà, l'uso esclusivo ecc., e le incardina su scansioni spaziali naturali, frutto a loro volta di altrettanti sforzi di categorizzazione. Solo una decostruzione totale di questi strumenti cognitivi e dei corrispondenti approcci epistemologici – si ritiene – potrebbe consentire di sventare il conflitto, altrimenti irrisolvibile. Vero è anche, però, che una così radicale decostruzione della spazialità e delle categorie spaziali potrebbe generare lo spettro dell'anomia. Il tuffo nella post-modernità potrebbe risolversi, dunque, nel ritrarsi da ogni prospettiva di controllo e previsione, in un abissale affidarsi al caso, alla creatività del momento, all'opportunità intesa come *kairós*. È davvero questa, però, la risposta più efficace e – sia permesso – più autenticamente umana alle difettività del pensiero categorizzante, generalizzante, e alla sua ossificazione sclerotica generata da una visione eternante e idolatrica della ragione e dei suoi frutti tipica di certo pensiero moderno? A me pare decisamente di no. E credo di poter sostenere questa mia presa di posizione, osservando – sulla scorta di quanto considerato in relazione all'art. 844 del codice civile italiano – che il conflitto per la poltrona a teatro non è un conflitto tra due soggetti per uno spazio fisico concepito unitariamente, cioè per un unico spazio oggettivo posto *là fuori*, quanto piuttosto un conflitto tra più spazi proiettati e generati dai soggetti sulla base delle scansioni categoriali (e nel caso specifico conflittuali) della proprietà. Senonché queste scansioni non sono affatto immunizzate alla critica e alla rimodellazione semantico-categoriale. Siamo noi, forse – ma è appunto un problema nostro, tutto culturale – che tendiamo a cosificare la proprietà, a incorporarla in un oggetto, in questo caso la poltrona, a sua volta frutto di assunzioni categoriali assiologicamente orientate. L'inoccupabilità della poltrona a teatro da più di

<sup>22</sup> Il riferimento è qui a un recente articolo di Philippopoulos-Mihalopoulos (2014). Lo stesso A. ha fornito altri importanti contributi al tema della giustizia spaziale (2010, 2012). Per le analisi sociologico-filosofiche circa il rapporto tra politica e spazio, cfr. Lefebvre (1974); De Certeau (1990); Soja (1996). Sul pensiero (non solo *spaziale*) di Henri Lefebvre, cfr. Butler (2012).

una persona è solo una configurazione culturale e assiologicamente orientata del mondo degli oggetti. Essa non è un'implicazione necessaria di una struttura esteriore/universale di quel mondo. Il suo uso esclusivo ed escludente è una conseguenza semiotica, non un fatto sciolto da qualsiasi nesso relazionale. Chi ha detto che due persone non possano sedersi l'una in braccio all'altra per assistere a uno spettacolo? Chi ha detto che non possano fare a turno? Chi ha detto che se uno compra i biglietti dell'intera platea, solo perché non vi è coincidenza fisica, allora altri aspiranti spettatori potranno sedersi? Chi ha stabilito che non sussistono criteri per stabilire quale dei due biglietti sia valido? Non potrebbe immaginarsi un criterio di accertamenti temporali relativi al momento della vendita? La qual cosa dimostrerebbe il carattere pro-attivo, culturale, dello spazio-poltrona e delle pretese circa il suo uso? Potrei continuare all'infinito con simili domande decostruenti. In generale, però, quel che va osservato concerne la possibilità di ricategorizzare la parola "biglietto" e le sue implicazioni esperienziali, pragmatiche, per veder apparire modalità diverse di manifestazione dello spazio "poltrona", magari suscettibili di sventare il conflitto, di farlo evaporare, di non renderlo più percepibile come conflitto o, almeno, come un conflitto auto-evidente in ragione della insuperabile coincidenza spazio-temporale di due corpi che articolano la medesima pretesa su un medesimo spazio-sedia. A sua volta, la ricategorizzazione dello spazio potrebbe innescare un processo sequenziale di ricategorizzazione semantica riguardante le prerogative soggettive, e tutto ciò fino a quando non si sarà raggiunto un punto di stabilizzazione - sempre e comunque esposto all'innescarsi di una successiva, possibile motilità semantica.

Discorsi di questo tenore possono subire una spettacolare intensificazione quando a confrontarsi per e sullo spazio siano persone di differente cultura. Un esempio interessante - narratomi da una dottoranda - riguarda il conflitto sorto tra una persona originaria dell'Africa subsahariana, immigrata in Sicilia, e l'autista di un pullman di linea. Ecco, coniugata al presente, una restituzione narrativa della scena in questione. La signora è riuscita a bloccare la partenza del mezzo, tra strepiti e schiamazzi, adducendo di essere vittima di un'ingiustificabile discriminazione. La ragione del contendere consiste nel rifiuto da parte dell'autista di farla accedere al pullman, per intraprendere il viaggio, in considerazione dell'esaurimento dei posti a sedere, precedentemente occupati da altri viaggiatori. Agli occhi della signora si tratta però di un rifiuto inconcepibile e immotivato, dunque sospetto. E questo poiché nel pullman vi è a disposizione un'enorme quantità di spazio adatto a ospitarla in piedi. Data l'*autoevidenza empirica* di questa condizione, l'autista non può essere motivato agli occhi della signora se non da obiettivi discriminatori, dovuti al colore nero della sua pelle, come quella di molti africani, e alla sua condizione di migrante. È forse inutile dire del misero fallimento di tutti i tentativi, pure esperiti dall'autista, di spiegare che la limitazione dell'accesso al pullman è dovuta a motivi di sicurezza e alla connessa necessità di assicurare un posto a sedere a tutti i viaggiatori. Per la signora si tratta di fandonie, a tal punto contraddette dall'evidenza dell'enormità di spazio a disposizione perché lei possa fare il suo viaggio, da farla andare su tutte le furie e da giustificare le sue resistenze a scendere dagli scalini d'accesso, in modo da consentire all'autista di svolgere il suo servizio di trasporto.

La vicenda, agli occhi di qualsiasi occidentale, potrà apparire quantomeno grottesca. Di fatto, però, per risolvere l'incresciosa situazione si dovette attendere l'arrivo della polizia. Solo la minaccia dell'autorità poté avere ragione delle resistenze della signora. Questa desistette, alla fine, più per timore che per maturata persuasione. Al fondo dello scontro, però, vi era un problema di distanze e distonie cognitive. L'esperienza quotidiana di molti abitanti dell'Africa, in particolar modo nelle zone

rurali, contraddice patentemente le “evidenti” ragioni spaziali addotte dall’autista. La concezione dello spazio-pullman agita in Africa è del tutto incommensurabile con quella italiana. E, senza uno sforzo di traduzione interculturale, e quindi di ricategorizzazione incrociata degli spazi, le speranze di raggiungere una soluzione pacifica e condivisa dello scontro tra autista e signora erano inevitabilmente destinate a essere disattese. Soltanto una riconcettualizzazione interculturale e bidirezionale dei criteri di acquistabilità di un biglietto di viaggio e di fruibilità del servizio avrebbero consentito alla signora di “vedere” la mancanza di spazio sul pullman e all’autista di trovare la via comunicativa per comprendere le ragioni dell’irritazione della sua interlocutrice. Per giungere a una traduzione interculturale, però, l’autista avrebbe dovuto comprendere che la signora di fronte a lui articolava concettualmente una pretesa allo spazio radicata in un *altrove* immaginario e fisico, in un altro circuito dell’esperienza. Senza la capacità di comprendere che si stava inscenando il contro-intuitivo scontro tra due spazi differenti, con la pretesa dell’uno di penetrare all’interno dell’altro, l’autista e la signora non avrebbero mai intuito che la via d’uscita doveva transitare necessariamente attraverso la generazione di un interspazio culturale e pratico.


Vicende simili trovano nei condomini che ospitano la multiculturalità una sorta di terreno d’elezione e di costante riproduzione. La presenza dei migranti all’interno degli spazi condominiali, il loro agire secondo schemi culturali differenti dagli autoctoni italiani, *fanno spazio* a spazi lontani all’interno del condominio. Ascoltare le loro narrazioni dimostra come spesso gli scontri non siano per lo stesso spazio, ma per spazi che entrano in competizione a causa di alcuni aspetti connotativi comuni ed di altri difforni. L’analisi sul campo può restituire una percezione quasi immediata delle articolazioni teoriche sviluppate sin qui a partire, peraltro, da una norma positiva dell’ordinamento italiano, come tale dotata d’immediata valenza pragmatica e politico-sociale. Appunto, l’art. 844 cod. civ.

## 2. Il condominio Hotel House di Porto Recanati

L’Hotel House è un grande condominio di architettura razionalista composto da 480 appartamenti distribuiti in diciassette piani, situato nella parte meridionale della cittadina di Porto Recanati (MC), nel sud delle Marche (cfr. Fig. 1). L’edificio si presenta nettamente separato dal resto della città: circondato soltanto da barriere naturali (principalmente campi) e da grandi infrastrutture (autostrada, strada statale e ferrovia).

L’Hotel House ha una geografia ma anche una storia decisamente singolare. Questo enorme condominio è stato creato alla fine degli anni ’60 come luogo di villeggiatura estiva per turisti, in un periodo nel quale, grazie al boom economico, al diffondersi del modello automobilistico di mobilità sul territorio e alla costruzione di grandi infrastrutture, la vacanza stava diventando un bene di consumo di massa. Ciononostante, l’idea di costruire un ‘falansterio verticale’ era (ed è) molto originale e insolita rispetto all’immaginario collettivo della ‘casa di vacanza’ italiana ed appare decisamente fuori scala se rapportata alle caratteristiche del cosiddetto *sprawl* della costa adriatica.

Fig. 1. Parte del territorio comunale di Porto Recanati con, in evidenza sulla destra, l'Hotel House.



Fonte: elaborazione di Eduardo Barberis da SIT - Provincia di Macerata

Tale progetto ha fatto esplicito riferimento all'*unité d'habitation* di Le Corbusier, all'idea, cioè, di un condominio autosufficiente caratterizzato dal verticalismo e da linee rette ripetute in modo ossessivo. Una 'casa' (House) con tutti i servizi e i comfort di un albergo (Hotel).

Ma la storia è andata molto diversamente. Infatti, una volta terminata la costruzione del condominio, sono venuti a mancare i finanziamenti che sarebbero stati necessari per la predisposizione dei servizi e, nel giro di poco tempo, il costruttore arriva al fallimento e, poco dopo, addirittura al suicidio. Le luci del condominio-resort si spengono, così, bruscamente e il grande edificio rimane per anni una sorta di cattedrale nel deserto, isolata e 'orgogliosa', ma, soprattutto d'inverno, in gran parte vuota.

Tale vuoto è stato riempito nel tempo da popolazioni molto eterogenee tra loro, unite solo dalla provvisorietà dell'insediamento (per es. sfollati del terremoto di Ancona del 1972-1973, ufficiali dell'aeronautica che lavoravano al radar della vicina Potenza Picena, 'ballerine' dei tanti night clubs della zona). Così, a partire dalla metà degli anni '90, con l'arrivo in Italia di una parte crescente di popolazione migrante e grazie all'assenza di una qualsiasi politica volta a governare tali flussi migratori, sono stati soprattutto i migranti ad attuare una dinamica di inserimento abitativo di tipo interstiziale (peraltro 'sperimentata' parallelamente anche in ambito lavorativo). Nel giro di pochissimi anni, le reti sociali degli immigrati (e le speculazioni di una parte dei proprietari degli appartamenti e di alcune agenzie immobiliari) hanno fatto sì che il condominio tornasse a vivere (e ad affollarsi), trasformandosi, però, profondamente da un punto di vista demografico, culturale e 'funzionale'. Non più prevalentemente luogo di villeggiatura ma rifugio di una popolazione migrante che cerca di accumulare denaro e di soddisfare i propri (bi)sogni. L'Hotel House diventa, così, una

città-condominio (un *mondominio?*), caratterizzata da una concentrazione di differenza che sembrerebbe troppo accentuata rispetto alle più comuni considerazioni sulle “tollerabili” soglie.

In questo spazio denso e polisemico contraddistinto dalla compresenza di persone che differiscono in modo significativo per forme culturali, fenotipi e/o sensi del luogo, è stato realizzato un lavoro etnografico di diversi anni<sup>23</sup> che ha permesso di porre al centro ‘le pratiche discorsive e non’ attraverso le quali, per dirla alla Simmel, la vita prende quotidianamente forma<sup>24</sup>. La scelta del metodo etnografico è stata dettata dalla volontà di costruire un account meno normativo e più vicino ai fenomeni, così da far emergere le diverse forme di riflessività e di senso pratico degli attori sociali (ricercatore incluso) nella materialità degli spazi di “multiculturalismo quotidiano”<sup>25</sup>. L’obiettivo principale è quello di contribuire a rispondere alla domanda: come è possibile “sopravvivere” in contesti caratterizzati dall’incontro quotidiano con la differenza? Come è possibile sopravvivere quando gli stranieri diventano vicini<sup>26</sup>? Due quesiti che rappresentano modi per declinare il noto interrogativo: *Pourrons-nous vivre ensemble*<sup>27</sup>?

Il condominio Hotel House è un territorio denso, congestionato dalla contiguità dei corpi, degli odori e dei linguaggi dei diversi soggetti e gruppi sociali che lo abitano. La forte sproporzione fra numero di abitanti e grado di *mixité* culturale da un lato, e scarsità di spazi comuni dall’altro, ha fatto sì che si sovrapponevano molteplici campi e forze gravitazionali come emerge chiaramente dalla seguente nota etnografica:

*Ad ogni piano dai vari corridoi arrivano odori di cucina che sembrano essere impregnati alle pareti: spezie e aromi gradevoli, si mescolano ad odori lievi, acri e a volte disgustosi. Ma ormai il mio naso si è abituato a questo strano intreccio, così caratteristico del condominio. [...] ho appena finito di mangiare e inizio a sentire le urla, le grida e i rumori che mi sono diventati familiari, apro la finestra e mi accomodo sul balcone: sono iniziati gli ‘allenamenti’ del cricket e i ragazzi pakistani, tra i quali riconosco Mukthar, sono indaffarati a giocare. L’appartamento dove alloggioro adesso si affaccia proprio sull’ex pista di pattinaggio, e da qui, d’estate, a qualsiasi ora del giorno posso assistere ai giochi e agli schiamazzi incessanti dei ragazzi. Questo piccolo, e piuttosto brutto, spazio di cemento, è conteso da tutti i giovani e giovanissimi che vivono all’Hotel House: gli adolescenti pakistani (e a volte bangladesi) che giocano a cricket, alcuni bangladesi che amano giocare a badminton e un gruppetto ‘multietnico’ di bambini più piccoli che preferisce, invece, giocare a calcio. Uno spazio troppo piccolo per una popolazione così eterogenea ed in costante aumento com’è la componente giovanile dell’Hotel House. Uno spazio conteso, com’è apparso palese la settimana scorsa quando è comparsa sul campetto una scritta eloquente: “Only cricket” [...] Intanto, a fianco del campetto, vedo passare alcune persone che si dirigono verso i negozietti della zona (un minimarket bangladesi e una favolosa pasticceria marocchina) e soprattutto i primi che si avviano verso la moschea, recentemente aperta a piano terra del condominio [...]*

<sup>23</sup> I dati empirici qui presentati sono frutto di un lavoro di ricerca prevalentemente etnografico. La mia presenza sul campo si è articolata in due fasi: un primo lungo periodo di osservazione partecipante, pressoché continua, dall’ottobre 2004 all’ottobre 2006, alloggiando nell’appartamento di una signora senegalese, poi in quello di un ragazzo italiano, ascensorista del condominio. Un secondo periodo, caratterizzato da una serie di brevi ma focalizzati periodi di ricerca che si sono protratti fino al 2014. In entrambi i casi sono state effettuate interviste in profondità a testimoni privilegiati e ad abitanti del condominio.

<sup>24</sup> Cancellieri (2013).

<sup>25</sup> Colombo e Semi (2007).

<sup>26</sup> Sandercock (2000).

<sup>27</sup> Touraine (1997).

Sono ormai le 18,00 e posso re-immgermi nella folla che si sta creando ai piedi dell'Hotel House. Esco, attraverso il corridoio e arrivo agli ascensori; dopo un minuto di attesa si aprono le porte e vedo tre persone, un maghrebino e due signori senegalesi che parlano tra di loro. Io entro e rimango in silenzio come il ragazzo maghrebino, mentre i due senegalesi continuano a parlare e a maneggiare immagini e libretti religiosi, probabilmente riferiti alla religione muride<sup>28</sup>. L'ascensore arriva a terra, si aprono lentamente le porte ed ecco che di colpo ci ritroviamo tutti e quattro in mezzo ad una cerimonia religiosa cattolica in occasione del mese di maggio dedicato alla Madonna. In fondo all'area antistante gli ascensori, un prete guida la cerimonia e una trentina di persone (riconosco molti italiani ma anche un signore nigeriano) sono più o meno impegnate a recitare il rosario. Mi guardo intorno un po' spaesato per l'ennesimo salto cognitivo; gli altri tre coinquilini dell'ascensore se ne sono già andati da un pezzo, altri stanno salendo di nuovo sugli ascensori, il via vai riprende come se niente fosse, anzi non si è mai interrotto (Nota etnografica, 14.07.2005).

Il condominio è costituito da trentadue corridoi lunghi su ciascuno dei quali si affacciano dieci appartamenti e altri trentadue corridoi, più corti, su cui se ne affacciano cinque. Se consideriamo che non ci sono particolari concentrazioni nazionali, il risultato è che ogni corridoio è un piccolo microcosmo multiculturale, a me piace chiamarlo un *mondominio*. Questi rapporti di vicinato hanno innescato le relazioni più svariate dando vita ai tradizionali contrasti di condominio, 'arricchiti' spesso da forti differenze nelle pratiche culturali. All'origine delle principali problematiche sono preghiere ad alta voce, odori di cucina considerati prelibati da alcuni e disgustosi da altri, musiche a tutto volume, timbri di voce particolarmente alti, differenti tipologie d'insediamento (es. famiglie nucleari, famiglie allargate, giovani lavoratori) e/o differenti modi di utilizzare gli spazi (e i tempi) della vita quotidiana del residence. Da questa compresenza di pratiche e di sensi del luogo differenti, originano scontri, incontri, negoziazioni quotidiane:

*"I miei limitrofi di casa erano strani soggetti, erano due scaricatori di quarti di bue che ti facevano fare salti fino al soffitto. Mettevano la sveglia la mattina, una volta alle due, una volta alle cinque per pregare. Non pregavano mentalmente come facciamo noi, cantavano! E io avevo grossi problemi perché non volevo partecipare a questo coretto. No! Allora abbiamo definito che loro andassero in una stanza e noi nell'altra in modo da non avere queste sorprese nel cuore della notte. Ci sono usi e costumi che bisogna un po'... Per esempio tendono a tenere la porta di casa aperta. Eh sì, questo per chi è occidentale è un gran dolore. Io non ce la faccio, ma non per niente, uno non è più in casa propria, anche perché con quelle vocette che si ritrovano. I neri, particolarmente, quelli della Nigeria, hanno un compressore all'interno dei polmoni, cioè gridano, non parlano normalmente, perciò uno che abita in un palazzo come questo, li deve ascoltare involontariamente. Poi non è tanto la rumorosità, io non voglio assistere a preghiere, non voglio entrare nel loro privato, vedere uno su un tappetino che prega. Immaginiamo che sia una cosa personale, privata e in qualche modo non si rendono conto che loro violano la privacy altrui esponendo la propria con la porta spalancata. La porta significa qualche cosa. Significa multi-etnia, significa accettarsi reciprocamente ma non al punto di fare comunella. Quindi che succede? Che si parla. Io per esempio sono uno di quelli che si presenta. E' stata una lotta dura, perché una cosa fortissima,*

<sup>28</sup> La maggioranza degli immigrati senegalesi presenti all'Hotel House (e in Italia) appartiene alla confraternità islamica della *muridiyya*, nata e sviluppatasi in Senegal attorno agli anni Ottanta del XIX secolo grazie alla predicazione del mistico *wolof* senegalese Cheikh Ahmadu Bamba (1853-1927), riconosciuto anche come eroe nazionale nella battaglia contro il colonialismo francese.

specialmente per gli africani, è che dicono sì ma potrebbe essere anche no perché poi sono anche diplomatici. Allora bisogna entrare in trattative; è occorsa la persuasione, ne abbiamo parlato. Se no il discorso tra un po' diventava drammatico. Ecco è un po' difficile sugli usi e i costumi riuscire un po' ad accontentare, ma queste sono cose normalissime che avvengono anche fra i cosiddetti italiani" (Antonio, 65 anni, italiano, residente).

"Vedi, c'era una signora ad esempio quest'estate che non capiva l'utilità della vasca da bagno. Lei era abituata al suo paese a lavare i panni a terra, sul pavimento, e ha continuato a farlo anche qui. Gettava litri d'acqua a terra e lavava, lavava...T'immagini te l'appartamento sotto cos'era diventato?...un'altra volta mi è toccato litigare con uno che aveva messo un agnello a scolare, a dissanguare, attaccato al cornicione del tetto, roba che rischiava di venir giù tutto [scoppia a ridere, nota mia]... cioè, ma ti rendi conto?" (Antonio, 65 anni, italiano, residente).

A volte è per esempio la presenza di animali (domestici) ad innescare dinamiche conflittuali. Per esempio non sono pochi gli immigrati a stigmatizzare la presenza di cani come animali di compagnia, sia perché sono considerati animali impuri da certe posizioni, peraltro controverse, dell'Islam tradizionale, sia perché in diversi Paesi, per esempio in Senegal, la scelta di colmare le proprie solitudini con la compagnia di un cane è generalmente stigmatizzata<sup>29</sup>. Sono numerosi gli esempi di diatribe che hanno per oggetto la presenza di questi animali negli spazi comuni del condominio:

"Ma come si permettono? L'altra volta non volevano neanche che passassi con il mio cane davanti la moschea...Hanno paura del cane...ma è il mio cane che ha paura di loro!... mi dicevano 'ma lei sa leggere il cartello?' vietato entrare in ascensore con i cani". E io gli rispondevo: 'No io conosco solo l'arabo!' " (Tania, 70 anni, italiana, residente).

"Qua sempre problemi perché gli africani hanno paura dei cani...quando entravo nell'ascensore stavano tutti appiccicati così. Lo dovevo tenere in braccio. Poi ho deciso di darlo perché come fai? Perché dopo sei mesi diventa grande, il cane si affeziona, tutto quanto insomma le condizioni non erano per tenere un cane..." (Angelica, 30 anni, rumena, residente).

Molto spesso sono le diverse abitudini culinarie a creare scontri e conflitti:

"Sopra e sotto adesso sì, ho una rottura...c'è questi ragazzi di cinesi che hanno il ristorante a Porto Recanati e loro preparano la roba a casa. Certe giornate tu non puoi nemmeno appoggiarti nel balcone, friggono e tutto friggono, loro preparano a casa e lo portano al ristorante. Certe volte pure mia moglie si arrabbia dice: io non posso restare...infatti è vero poi non è che usano l'olio extravergine, usano l'olio da battaglia allora si sente pure la puzza d'olio..." (Jaouhar, 40 anni, tunisino, residente).

"Sul piano gastronomico potremmo avere delle idee diverse, uno per es. ha la cucina umbra spettacolare...non sempre le loro spezie sono gradite, a volte essi stessi tengono le finestre e le porte aperte per

<sup>29</sup> Sarnelli (2003).

arieggiare ma finisce nel corridoio con sommo disdoro di chi insomma, ripeto, non gli darebbe il cucchiaino d'oro per alcune cose, alcuni elaborati..." (Antonio, 65 anni, italiano, residente).

"I senegalesi quando cucinano che è tanto forte il mangiare che...un giorno sono uscito perché ho detto mi viene da vomitare. Il cous cous alla pecora è una cosa micidiale. Ma sai la puzza dei piedi? E' niente a confronto. Poi quando fanno la griglia, fuori fanno anche le grigliate sul balcone, non si potrebbe penso in un condominio, io ho ritirato i panni erano bianchi sai come sono diventati? Però ecco, scene così, non è che alla fine... (Rodica, 30 anni, rumena, residente).

"Quando preparano da mangiare, c'è un odore, noi chiamiamo puzza, loro chiamano odore. Cosa cucinano non lo so! Vicino casa mia per esempio sono del Bangladesh, quando iniziano loro a cucinare è un grosso problema, non si può neanche respirare. Quello che puzza di più lo fanno addirittura il sabato e la domenica, il sabato pomeriggio. Loro dicono è la cosa più buona. E' la cosa più puzzolente! Mi hanno invitato la settimana scorsa che hanno fatto un fidanzamento, si sono fidanzati due ragazzi del Bangladesh, mi hanno invitato per mangiare, loro perché mangiano con le mani, insalata sopra il riso, cioè da vomitare. Un po' ho mangiato, se no si offendono" (Saber, 42 anni, tunisino, residente).

Queste sono testimonianze che ben rappresentano come, nel corso nel corso delle quotidiane relazioni di vicinato, si aprano costantemente spazi dialogici di negoziazione, cioè si inneschi una complessa interazione fatta di ri-produzione e ri-costruzione di differenze da un lato e di confronto e scambio dall'altro<sup>30</sup>. La prossimità quotidiana con l'alterità non comporta, dunque, in modo deterministico né una situazione infernale di guerra tutti contro tutti, hobbesiana di *bellum omnium contra omnes*, di disorganizzazione sociale<sup>31</sup>, né una situazione carnevalesca di progressiva irrilevanza dei confini sociali, una condivisione 'ecumenica', come vorrebbero in modo troppo semplicistico i sostenitori della teoria del contatto<sup>32</sup>. Non siamo né dentro un carnevale, né dentro un inferno<sup>33</sup>, ma assistiamo piuttosto a interazioni quotidiane segnate prevalentemente da 'inattenzione civile'<sup>34</sup>, più precisamente, da una disattenzione superficiale più o meno pronta a trasformarsi in qualche forma di attenzione espressa da curiosità e disgusto, paura e desiderio. In cui la parte sensoriale e multisensoriale: odori, paesaggi, rumori 'normali' sono tutti da negoziare.

L'incontro quotidiano con l'alterità è polisemico e poliedrico: esso si esprime, cioè, attraverso un continuo alternarsi di processi di reificazione della differenza e di relativizzazione della stessa, di frontiere che si alzano e che si abbassano<sup>35</sup>. Inoltre in questi processi giocano un ruolo rilevante le emozioni che possono oscillare dalla paura alla curiosità, arrivando a volte al disgusto o, all'opposto, al desiderio. Nell'analisi dell'incontro con l'alterità, infatti, non prendere in considerazione la sfera emozionale dei soggetti significa non prendere in considerazione i soggetti stessi<sup>36</sup>.

<sup>30</sup> Barth (1994).

<sup>31</sup> Zorbaugh (1929).

<sup>32</sup> Allport (1954).

<sup>33</sup> Sandercock (2004).

<sup>34</sup> Goffman (1963).

<sup>35</sup> Cancellieri (2010).

<sup>36</sup> Sandercock (2004).

Il risultato è che le differenze non sono né deliberatamente fatte proprie dagli attori sociali, né da essi abbandonate per 'facili interculturalismi'<sup>37</sup>.

Tali considerazioni ci invitano, perciò, a rifuggire due modalità estreme di rappresentare gli spazi multiculturali:

1. Una prima rappresentazione che considera questi spazi come territori di inevitabile conflittualità, come luoghi di disorganizzazione sociale<sup>38</sup> e quindi fattori di disturbo al 'metabolismo urbano'<sup>39</sup>. Tale rappresentazione delinea una concezione dell'identità troppo rigida secondo la quale l'autocoscienza sarebbe possibile solo in presenza di uno spazio difeso da robuste recinzioni cognitive capaci di evitare ogni possibile contaminazione e inquinamento simbolico<sup>40</sup>. Tale concezione, anche nelle sue manifestazioni multiculturaliste, si limita a lasciare le soggettività 'intatte' e così facendo non le lascia vivere<sup>41</sup>.

2. Una seconda rappresentazione che celebra la differenza in modo ingenuo e depoliticizzato e considera la vita negli spazi multiculturali come un'esperienza prevalentemente estetica, individuale e ludica<sup>42</sup>. Tale concezione finisce per non vedere come le relazioni con l'alterità siano sempre il frutto dell'interazione tra dinamiche identitarie e dinamiche di potere per le quali l'uso e l'appropriazione dello spazio, giocano un ruolo centrale<sup>43</sup>.

Questo lavoro invita perciò ad andare al di là di una contrapposizione fra una rappresentazione 'infernale' e una 'carnascialesca' di questi spazi. Propongo di seguire, invece, una prospettiva fenomenologica che tiene conto di come gli attori sociali siano costitutivamente in una condizione di esposizione all'altro e, per delimitare il proprio abisso di identità multiple, hanno bisogno di identificarsi e disidentificarsi dagli altri, attraverso una tensione che non arriva mai a sintesi, se non parziali e dinamiche; perciò nel quotidiano contatto con l'alterità le soggettività possono mutare e rafforzare i confini, possono trasformarsi, specchiarsi, contaminarsi, co-costruirsi. E, soprattutto, vi sono contesti, situazioni, pratiche sociali (e istituzionali) che possono favorire aggregazioni, contrapposizioni e forme identitarie, secondo molteplici assi di differenza.

Luoghi come l'Hotel House sembrano essere, dunque, più che un 'inferno' o un 'carnevale', una sorta di palestra di convivenza, una zona di contatto<sup>44</sup> e di espressione delle differenze, utile per allenarsi ad apprendere una delle abilità più importanti nella vita contemporanea<sup>45</sup>, vale a dire il saper far coabitare frames cognitivi molto diversi e il saper passare da uno all'altro nel modo più indolore

---

<sup>37</sup> Blokland (2003).

<sup>38</sup> Zorbaugh (1929).

<sup>39</sup> Burgess (1925).

<sup>40</sup> Douglas (1993).

<sup>41</sup> Bakhtin (1981) e Todorov (1984).

<sup>42</sup> Sennett (1992).

<sup>43</sup> Fincher e Jacobs (1998).

<sup>44</sup> Pratt (1992).

<sup>45</sup> Lofland (1998) ha messo in luce come meno si è esposti al brusco e disordinato regno pubblico, appunto contraddistinto dal quotidiano incontro con stranieri, più probabilmente si è infastiditi nel momento in cui ciò accade. Oggi la tendenza che si sta affermando sembra andare proprio in questa direzione.

possibile.<sup>46</sup> Un'arena di negoziazione prosaica, nella quale imparare a (soprav)vivere con la differenza e a ri-costruire quotidianamente confini sociali e forme di cooperazione.

### 3. Convivenza, corologia giuridica e diritti umani

Come convivere tra le differenze, dunque? Come imparare a gestire una lontananza geografica e culturale che si fa prossimità per mezzo dei gesti di chi vive accanto a noi? Come creare un codice della 'normale tollerabilità' che non condanni la differenza all'illiceità? Come evitare che la prossimità di chi è culturalmente diverso da noi si trasformi in segregazione, e quindi nella re-istituzione in via culturale della distanza superata attraverso la migrazione? Come evitare che l'altrove divenuto prossimo sia relegato in uno spazio altro, topograficamente prossimo e culturalmente lontano<sup>47</sup>? Come impedire che il diritto divenga un'arma brandita nella lotta per la conquista unilaterale dello spazio? Come evitare che le regole contenute nella legge siano utilizzate per affermare la predominanza di schemi culturali etnocentrici? Come sventare il rischio che le parole del diritto siano colmate di parti mute, di significati impliciti, così da esprimere e riprodurre soltanto gli abiti dei nativi o dei gruppi dominanti? Come rendere evidente, di pubblico dominio, l'implicita e talora surrettizia sostituzione dei modelli culturali di una sola parte con la presunta oggettività e universalità del diritto? E, a partire da questa "pubblicizzazione" delle declinazioni etnocentriche dello spazio,

<sup>46</sup> Jedlowski (2005).

<sup>47</sup> Una volta focalizzata la continuità tra spazio e categorie, e con essa la coimplicazione semantica sussistente tra spazio e tempo all'interno dei processi di categorizzazione (cfr. *supra*), a questa domanda possono applicarsi le considerazioni svolte a suo tempo da Fabian (1983) a proposito delle strategie allocroniche adottate durante il colonialismo per collocare i non-europei in un altro tempo e, quindi, in spazi categoriali differenti da quelli della civiltà occidentale (l'A., per la verità, estendeva la sua critica epistemologica anche allo sguardo antropologico contemporaneo - fino agli anni '80 del Novecento - e alla *scrittura* dei testi di antropologia). Tutto ciò si convertiva, fatalmente, in strategie di giustificazione per l'occupazione dello spazio fondate, appunto, sulla de-legittimazione e sull'arretratezza culturale dei modi indigeni di vivere e produrre i propri spazi di esistenza. In altre parole, non era tanto lo spazio fisico in sé ma l'incompatibilità tra i modi di produrne l'esperienza, di viverlo, che generava l'occupazione coloniale e le sue strategie di legittimazione. Se gli spazi vissuti avessero avuto lo stesso significato, sarebbe stato necessario coordinarli oppure trovare altre ragioni per competere legittimamente. Certo, in alcuni casi si misero in opera gigantesche mistificazioni. Si accentuava la diversità dei costumi e dei modi di vivere gli spazi solo per legittimare lo - o, piuttosto, creare un alibi allo - spossamento ai danni degli indigeni. Da un certo punto di vista, sembrerebbe esser stata l'uguaglianza delle connotazioni spaziali a generare il conflitto e la competizione piuttosto che la loro discontinuità: lo spazio costituiva comunque un comune oggetto di possesso. Eppure, per legittimare l'invasione e il saccheggio si poneva l'accento sulla differenza, radicando sulla sua enfaticizzazione un totale rifiuto di tradurre l'Alterità. Fatta questa mossa, l'omologia nel possesso degli spazi era presentata all'interno di un contesto complessivo di senso (di "incivile civiltà") che delegittimava la titolarità di esso da parte dei nativi e la plausibilità antropologica, etica e politica degli usi che ne facevano. Come a dire: il loro (degli indigeni) essere uguali a noi (colonizzatori) nel desiderio di occupare e possedere "lo spazio" è illegittimo perché loro sono diversi. Essi appartengono a un altro tempo e a un altro spazio, entrambi interpretati e significati in termini di disvalore. È giusto, quindi, inghiottirli nel nostro spazio e funzionalizzarli a esso: tutto questo senza tradurli, silenziandone la possibile e ravvisabile uguaglianza/omologia con noi. Saccheggio e schiavizzazione erano insomma le implicazioni di una prevaricazione categoriale, della nullificazione semantica dell'Altro, e quindi della cancellazione del suo spazio-tempo. Considerazioni simili, in termini geograficamente invertiti, possono essere svolte in ordine allo spazio-tempo dei migranti contemporanei che si posizionano nei circuiti spazio-temporali ed esistenziali dei nativi (quali appunto i condomini). Cfr., Ricca (2010), e *ibidem* per ulteriori indicazioni bibliografiche.

come innescare una critica costruttiva orientata in senso interculturale? Qual è, dunque, la strada da percorrere perché la distanza culturale non generi distanza spaziale all'interno di medesimi spazi fisico-geografici? E, ancora, come fare in modo che la distanza tra gli originari contesti geografici delle persone di diversa cultura non impedisca di cogliere la prossimità semiotica, di senso, che la convivenza multiculturale istituisce tra luoghi fisicamente distanti e tra i corrispettivi circuiti di esperienza?

L'insieme di questi interrogativi dipana, in effetti, la matassa dei problemi incapsulati nella domanda formulata in capo alla lista: come convivere tra e con le differenze?

Non credo tuttavia esistano soluzioni diverse dalla traduzione. Una parola - "traduzione" - che è da intendere seguendo le proiezioni di senso connesse alla sua radice etimologica, che evoca l'idea del transito, dell'attraversamento dello spazio come dei confini linguistici e categoriali. Tradurre tra loro abiti, significati, schemi prodotti da differenti culture, significa trovare una sintesi tra le loro conseguenze pratiche, realizzate attraverso e negli spazi di esistenza. La traduzione interculturale è traduzione inter-spaziale<sup>48</sup>. E poiché gli spazi che ospitano le implicazioni delle parole sono spesso geograficamente distanti, la traduzione interculturale dovrà muoversi entro un interspazio capace di trascendere le distanze fisiche generando un *continuum* semiotico<sup>49</sup>. Tutto ciò diverrà possibile solo se la prossimità spaziale sarà assunta come presupposto per riconoscere l'esistenza di una continuità categoriale e, simmetricamente, la prossimità o l'implicazione categoriale sarà concepita come continuità semiotico-spaziale. In termini pratici, tutto ciò vuol dire che per comprendere cosa fa il mio vicino di pianerottolo di altra cultura io dovrò tradurre il suo spazio/contesto di esistenza all'interno del mio, generando così una nuova cornice spaziale e semantica in grado di ospitare 'pacificamente' la nostra convivenza. Dove questo non avverrà, la mancanza di traduzione tra i significati agiti dalle persone si trasformerà, inevitabilmente, in un conflitto per l'occupazione esclusiva dello spazio o, più precisamente, per l'assorbimento forzato (e quindi nella negazione) dell'Alterità all'interno dello spazio del più forte.

Il primo passaggio verso la traduzione interculturale è costituito dalla scomposizione narrativa dell'altrui apparire, della cornice morfologica del suo manifestarsi. Che cosa significa, però, scomporre narrativamente un'apparenza morfologica? Un esempio concreto potrà risultare utile a esplicitare il concetto attraverso l'illustrazione pratica di "come si fa". Supponiamo che in un conflitto condominiale, connotato dalla multiculturalità, gli odori provenienti dalla cucina del vicino siano percepiti dal proprietario di un appartamento come un'immissione molesta. Bisognerà stabilire, per accertare la pretesa che essi siano eliminati, se quegli odori violino la "normale tollerabilità". Come si è illustrato più sopra, il parametro della "normale tollerabilità" è fortemente condizionato dagli abiti culturali. Ciò che è puzza per qualcuno può essere profumo per qualcun altro, e persino un indice di riconoscimento, l'emblema di una "vita normale". Si pensi ai cibi cucinati nelle ricorrenze. Basterà far vivere accanto, sullo stesso pianerottolo, un italiano e un indiano, un cinese ecc., perché abbiano luogo diffrazioni percettive riguardanti gli odori e le esalazioni delle rispettive cucine.

L'attualità e l'immediatezza della percezione di un odore, e della sua qualificazione come puzza oppure come "buon profumo", sembrerebbe costituire qualcosa di incontrovertibile. Eppure, proprio

<sup>48</sup> Sulla tematica della traduzione interculturale mi sono soffermato in molteplici scritti: Ricca (2008, 2013, 2014, 2014a). Rinvio a essi per ulteriori, diffuse indicazioni bibliografiche.

<sup>49</sup> Cfr. Ricca (2015, 2015a).

come per il sapore, quell'immediatezza non è legata a predisposizioni biologiche ma ad abiti culturali acquisiti nel tempo<sup>50</sup>. La percezione del gusto o della puzza è sintesi, per molti versi metaforica, di esperienze pregresse, operate in prima persona oppure trasmesse. Quelle esperienze disegnano un contesto di vita, uno spazio dinamico modellato dall'esistenza individuale e/o collettiva in modo da ospitarla in un rapporto di reciproca simbiosi. Gli esseri umani si adattano all'ambiente e lo adattano ai loro bisogni. Si tratta di un processo che progressivamente crea spazi esistenziali, che possono anche essere definiti come habitat culturali. Natura e cultura, percezioni e saperi, sono due aspetti di un processo unitario. Esso si articola generando costanti e variabili, trasformando le variabili in costanti e viceversa, lungo i percorsi di una relazione dialettica tra quel che attraverso il tempo sarà definito ora come natura ora come cultura, ora come oggettività ora come soggettività.

La scomposizione narrativa dell'apparenza morfologica, del "darsi percettivo" degli odori (così come dei sapori, o dei rumori e di altri fenomeni connessi alle immissioni) si realizza mediante l'articolazione discorsiva di tutto ciò che l'odore rappresenta, sintetizza. Nel caso della cucina, non si tratta soltanto di descrivere gli ingredienti utilizzati, ma il senso che ciascuno di essi possiede nella vita culturale delle persone e delle collettività di appartenenza. Il dipanarsi delle narrazioni disegnerà progressivamente contesti d'esperienza densi di connotazioni semantiche e bolle di spazialità vissuta. Così, ad esempio, ogni odore di cibo potrebbe essere connesso a momenti di vita, a condizioni geografico-ambientali, a tradizioni, ricorrenze, condizioni sociali, esigenze sanitarie-alimentari, ortoprassi e precetti religiosi, e così via. Ciascuna di queste connotazioni è suscettibile di trovare equivalenze di senso nei contesti di vita di chi percepisce l'odore di un determinato cibo come una "puzza" e il suo propagarsi come un'immissione molesta. Si tratterà ovviamente di equivalenze metaforiche e non analitiche. Il *ground* delle metafore – tecnicamente il tema che unifica metaforicamente fonte e veicolo metaforici – tra le connotazioni semantiche presenti nei diversi contesti potrà essere costituito da elementi qualitativi, emozionali o, comunque, da categorie plastiche e semanticamente vaghe. La diffrazione percettiva, morfologicamente assoluta, legata all'odore potrà allora stemperare il suo nitore, la sua evidenza, la sua "cosalità", all'interno di una dimensione inter-contestuale nutrita di continuità e somiglianze possibili. Naturalmente, questo processo di inter-contestualizzazione sarà tanto più potente quanto più la scomposizione narrativa sarà attuata da entrambe le parti del conflitto, in modo interculturalmente bi-direzionale<sup>51</sup>. Concretamente, ciò

<sup>50</sup> Cfr. Manalansan IV (2006), Hyde (2006), Jim Drobnick (2006); riguardo al rapporto tra cultura e sapore, cfr. Ricca (2014b).

<sup>51</sup> Per fornire un analogo della scomposizione narrativa e della sua ricompattazione in chiave metaforica attraverso la creazione di nuove "figure sintetiche", può essere utilizzata un'analogia, una sorta di transduzione, rispetto ad alcuni percorsi della pittura delle c.d. avanguardie, tracciati a cavallo dei XIX e del XX secolo, e per un buon tratto di quest'ultimo. Anche in quel caso i tragitti di de-contestualizzazione e scomposizione narrativa/rappresentativa hanno trovato il proprio motore nel contatto tra culture diverse. Il superamento delle evidenze morfologiche e il conseguenziale schiudersi dei paesaggi connotativi posti "dietro" l'immagine ebbe una prima espressione nelle opere di Gauguin e nella loro caratteristica giustapposizione di elementi simbolico/figurativi provenienti sia dalla cultura occidentale sia da quella polinesiana. Questa giustapposizione interculturale generava un'interpenetrazione tra parchi connotativi distanti, che aprivano le porte al generarsi di nuove piste di senso in cui figure e oggetti di tradizioni diverse erano risucchiati, ri-contestualizzati e risemantizzati. Quindi, attraverso l'invito fornito dall'ultimo Cézanne a scomporre geometricamente le figure naturali, il processo di disarticolazione connotativa trovò espressione nel cubismo, e in particolare nel "cubismo sintetico" di Juan Gris, più ancora che i Picasso e Braque: tutti comunque profondamente influenzati dalla c.d. arte primitiva e dalla *trasfigurata naturalità* delle sue forme, immagini e figure rispetto a quelle delle tradizioni iconiche

significa che l'esoticità, la diversità morfologica di un odore, percepito per questo come puzza, potrebbe essere l'implicazione finale di significati, fini o valori riconosciuti e agiti anche dall'altra parte del conflitto spaziale, ma realizzati in modi morfologicamente diversi o producendo "esalazioni e propagazioni" differenti. Una volta riconosciuta, anche se in via metaforica, la continuità assiologica, teleologica o semantica, allora diverrà difficile giustificare la stigmatizzazione della differenza morfologica. Questo fenomeno darà luogo a quel che potrebbe definirsi come *risonanza contestuale incrociata*<sup>52</sup>. All'interno di un confronto simmetrico, aperto alle narrazioni contestualizzanti e alla loro reciproca traduzione, risulterà difficile per un soggetto giustificare la pretesa di vietare ad altri di tenere comportamenti magari diversi dai suoi ma che si iscrivono negli stessi fini, valori o cornici categoriali connotativi dei suoi stessi comportamenti. Naturalmente, in termini di puro potere tutto è possibile. Discorso diverso è quando il potere debba essere giustificato ed esistano piattaforme semantiche e normative di portata generale e d'ispirazione universalistica predisposte per svolgere questa funzione giustificativa e legittimante.

Nella dimensione sociale delle comunità statali la vita scorre attraversando le corsie del diritto. Questo opera non solo come uno strumento di irreggimentazione degli abiti e dei significati elaborati dalle persone ma anche come un mezzo per la progettazione di essi, per la pianificazione dell'azione individuale e collettiva, come orizzonte di fini. Squadernare narrativamente i paesaggi di senso che si distendono all'ombra di rumori, odori, esalazioni ecc., può tracciare insospettabili corsie di rilevanza

occidentali. Gris usava le scomposizioni cubiste non solo per attualizzare le molteplici, possibili prospettive su un oggetto, ma anche per generare mediante l'uso del colore nuovi oggetti metaforici, tendenzialmente riconoscibili dal comune osservatore, ancorché aperti alla sua attività creativa di ricomposizione figurativa e semantica. Qualcosa di simile poteva rintracciarsi nell'opera di Paul Klee, che usava forme astratte e colori per generare figure anche in questo caso relativamente riconoscibili (a differenza del contemporaneo Kandinskij) ma trasfigurate, nel tentativo di rendere visibile l'invisibile, cioè la ricchezza connotativa, potrebbe dirsi corologica, che si agita all'ombra dell'apparente nitore morfologico delle figure, della *natura*. Una versione di questa tensione scompositiva e sintetico-ricompositiva, orientata a rendere intuibile il non-visibile, i legami ignoti che uniscono connotativamente oggetti culturalmente irrelati e che, viceversa, rivelano come incoerenti assemblaggi d'immagini considerate generalmente plausibili, *normali* e razionali, era presente anche in Alberto Savinio (ancor più che nel fratello Giorgio De Chirico, in cui risultava preponderante il momento dello *straniamento*, del disvelamento dell'ignoto e delle imprevedibili relazioni che giacciono *accanto e al di sotto* della normalità degli oggetti). Sarebbe sufficiente uno sguardo a queste opere per avere una rappresentazione plastica della scomposizione connotativa, dell'andare oltre le apparenze morfologiche e le barriere categoriali, di cui parlo nel testo. Preciso che l'utilizzo di queste analogie con l'arte pittorica attiene specificamente ai processi di scomposizione morfologica inerenti alle pratiche di traduzione interculturale. Si tratta di qualcosa di molto differente rispetto ad altre utilizzazioni dell'arte contemporanea, ad esempio del cubismo, dirette a illustrare in termini post-moderni il pluralizzarsi dell'esperienza giuridica, il superamento della sistematicità degli ordinamenti nazionali, il presunto carattere reticolare e poli-prospettico della soggettività giuridica contemporanea e delle fonti del diritto. In tal senso, cfr. Douglas-Scott (2014: 84 ss.; 94 ss.; 101 ss.). Nella letteratura in lingua italiana, cfr. la ricerca, assai approfondita dal punto di vista della riflessione artistico-filosofica, di Marci (2014). Queste strade conducono simultaneamente al pluralismo giuridico interordinamentale e al multiculturalismo: itinerari del tutto opposti rispetto al diritto interculturale e a un pluralismo basato sui valori e sulla loro interpretazione *bottom-up* elaborata a partire dalle differenti prospettive culturali. In questo caso la scomposizione punta a una possibile ricomposizione frutto dell'esercizio della competenza culturale e della creatività dei soggetti, degli esseri umani, piuttosto che a una frammentata, compromissoria e accomodante giustapposizione tra le differenze (o meglio tra scampoli di esse, feticisticamente agitati per obiettivi puramente materiali e nello scontro per il potere). Su entrambi questi aspetti cfr. Ricca (2013a, 2014, 2014a, 2015).

<sup>52</sup> Per l'utilizzo della figura "risonanza contestuale incrociata" nell'interpretazione delle questioni giuridico-interculturali, cfr. Ricca 2013, 2014, 2014a, 2014b, 2015a.

giuridica connesse a simili fenomeni. Il comportamento causa della singola immissione e del suo manifestarsi morfologico può svelare così profili dotati di valore o disvalore rispetto all'apparato normativo e alle sue potenzialità semantiche. Per questa via, ad esempio, un determinato odore potrebbe derivare dall'uso di sostanze prescritte da una determinata pratica religiosa. Quest'ultima, però, si iscrive nella categoria normativa "libertà religiosa" e designa un diritto dei soggetti, cioè un potere d'azione nello spazio ritenuto assiologicamente pregevole dagli ordinamenti democratico-costituzionali, così come dal diritto internazionale e dalle dichiarazioni sui diritti umani e/o fondamentali. La percezione della "puzza" da parte del proprietario del fondo o dell'immobile attiguo dovrà essere quindi bilanciata con il diritto di esercizio della libertà religiosa. Questa comparazione/composizione delle diverse istanze soggettive transita attraverso un'opera di traduzione/transazione inter-soggettiva e interculturale. Essa sbocca, inevitabilmente, nella ridefinizione non solo dei poteri dei soggetti nell'uso dello spazio, ma anche nella riqualificazione semantica della normale tollerabilità e, quindi, delle connotazioni esistenziali dello spazio sociale. E poiché lo spazio – per quanto si è detto – equivale a ciò che avviene all'interno di esso, la coordinazione tra i diversi usi soggettivi di esso, e quindi la rimodellazione della soggettività giuridica, corrisponderà a una riconcettualizzazione di ciò che lo spazio stesso è.

La "puzza" religiosamente connotata – che è puzza soltanto in base agli schemi percettivi e culturali di una delle parti in contesa – finirà per incidere sul diritto di proprietà se e in quanto verrà giudicata, in esito al bilanciamento assiologico, come non superiore alla normale tollerabilità o, comunque, giustificata dalla necessità di consentire l'esercizio di un diritto umano e/o fondamentale. In entrambi i casi, comunque, a essere ricategorizzato finirà per essere lo spazio stesso e, quindi, anche le separazioni, le divisioni, i regimi di esclusione dell'alterità corrispondenti all'esercizio della proprietà. In altre parole, la "puzza" da tollerare entrerà a far parte dello spazio comune in cui avvengono le separazioni inter-soggettive e non potrà essere esclusa dallo spazio oggetto di proprietà, riservato esclusivamente a ciascuna delle soggettività in gioco. In qualche modo, se io posso usare il mio spazio di proprietario in modo da emettere e, quindi, immettere nello spazio di tua proprietà le promozioni delle mie azioni, allora il tuo spazio sarà divenuto, in relazione a quelle azioni e alle loro conseguenze, in parte *anche* mio. Ciò avverrà di là dai muri, dagli steccati, dalle divisioni, e *nonostante* essi. Cioché anche questi, alla fine del percorso, avranno mutato il loro significato poiché sarà mutato anche il loro oggetto, vale a dire quel che essi possono e non possono dividere.

L'opera di risemantizzazione realizzata attraverso la qualificazione giuridica degli usi dello spazio avrà forgiato, dunque, un inter-spazio di esperienza. Esso è appunto il frutto di una traduzione (da intendersi anche in senso etimologico come "spostamento", "trasloco", "migrazione") interculturale. Al suo interno, parole e spazio non sono posti in opposizione dialettica, quasi si trattasse di un analogo delle scansioni soggetto/mondo, dover-essere/essere. Al contrario, simboli verbali e spazio sono unificati, posti lungo un *continuum*, e interagiscono orizzontalmente in quanto segni. Le loro interrelazioni generano esperienza, da intendersi appunto come l'orizzonte e il punto di arrivo (comunque interlocutorio) dell'adattamento reciproco tra soggetto e ambiente: un ambiente di cui anche il soggetto è parte ma che, al tempo stesso, è reso oggetto di rappresentazione e, quindi, mezzo dell'azione umana. Tutto ciò significa che la pratica dello spazio si riverbera sul significato delle parole e, simmetricamente, che la pratica linguistica – in questo caso quella giuridicamente connotata – modifica l'esperienza e il significato dello spazio, fino ad alterare la nostra stessa percezione (empirica e irriflessa) di esso e delle sue scansioni. Ciò avviene perché la percezione spaziale è pro-attiva e

predittiva, essa definisce la *Umwelt* culturale ed esperienziale del soggetto, la usa potenziale bolla esistenziale<sup>53</sup>. Per questo stesso motivo, *occupare* uno spazio a spese di qualcun altro non significa impadronirsi di uno spazio astrattamente vuoto; o che diviene vuoto (dunque a disposizione di chi ha il potere di occuparlo) non appena l'Altro ne è sfrattato. Nella dimensione delle relazioni intersoggettive e delle loro proiezioni spaziali organizzate socialmente, lo spazio è sempre denso, colmo delle proiezioni effettive o potenziali della soggettività che concorrono a definire il suo significato e, quindi, la sua percezione<sup>54</sup>. Sfrattare gli altri da uno spazio presunto vuoto è dunque sempre e comunque un gesto di annichilamento delle loro soggettività, un modo per ridurre al silenzio, un misconoscimento dell'altrui umana petizione allo spazio e alla proiezione esistenziale in e attraverso esso. Quando lottano per lo spazio, gli esseri umani (ma anche gli animali delle diverse specie) non lottano mai per uno spazio vuoto ma per la propria individualità e/o collettività e contro i modelli o le pretese individuali e/o collettive altrui. Sono le sovrapposizioni connotative e teleologiche tra le proiezioni simboliche e pragmatiche di queste soggettività il reale terreno dello scontro, il vero spazio percepito e la matrice del conflitto. Ciò che non rientra semanticamente e teleologicamente nell'orizzonte rappresentativo e d'azione dei soggetti della relazione spaziale non è nemmeno percepito come spazio da occupare o per cui lottare. Un leone nella savana lotta per il territorio (dove caccia, si accoppia, esercita il suo dominio di gruppo) *prima di tutto contro gli altri leoni*: scontrandosi, uccidendo e sbranando proprio perché condivide con essi progetti d'azione. Lo stesso leone non *vede* nel *suo* spazio potenziale la presenza di lucertole, uccelli, formiche, ippopotami, elefanti ecc.<sup>55</sup> Pur abitando il *suo* spazio fisico, questi non incrociano le sue attività, il suo *dominio* pragmatico e semantico della dimensione esperienziale che esso vive. Decidere se essere leoni o esseri umani (anche se in termini di crudeltà e ferocia non è detto la seconda alternativa non possa essere persino peggiore) spetta a questi ultimi. L'opzione transita attraverso la capacità, che si presume tutta umana, simbolica, di tradurre gli spazi soggettivi e le soggettività in modo reciproco, così da generare con la fantasia e la creatività uno spazio di convivenza: uno rinnovato spazio *naturale* proprio perché *culturale*, in quanto *culturale* è (o dovrebbe essere) la *natura* dell'uomo. In altre parole, se inventare nuovi spazi di convivenza partecipata e cooperativa oppure scannarsi per quelli definiti da schemi cognitivi e teleologici preesistenti (e in parte biologicamente cablati) è rimesso a noi, alla scelta riguardo quale tipo di animale vogliamo essere.

Schiudere uno spazio dialogico alle narrazioni dei paesaggi semantici e delle storie soggiacenti alle singole immissioni, alle loro "sostanze" (odori, rumori, fumi e propagazioni varie), ha una duplice valenza. Per un verso, consente di valicare la "cosalità" della percezione, la sua mera consistenza morfologica, dipanando la rete di connotazioni di senso e di relazioni esperienziali che la costituisce. Per un altro verso, l'apertura all'ascolto e alla produzione di storie equivale a far compiere ai soggetti

<sup>53</sup> Cfr., al riguardo, Paalsma (2005: 40 ss.; 2011).

<sup>54</sup> Da un punto di vista storico, una lezione straordinariamente affascinante in tal senso è fornita da Zumthor (1993).

<sup>55</sup> Spero non scandalizzi il paragone tra condomini e leoni. L'esperienza dimostra come per molti individui il condominio rappresenti con buona approssimazione l'analogo della savana per ogni bravo leone dominante. L'ambiente "condominio" è un buon laboratorio per constatare il costante pericolo della deriva verso la più bestiale ferinità che accompagna l'essere umano nelle sue proiezioni spaziali: dalla scala urbana a quella planetaria. (Mi risulta, peraltro, che talvolta i leoni *si accorgono* degli elefanti isolati e malati, includendoli nella collezione delle possibili vittime da attaccare (rigorosamente) in gruppo: naturalmente a patto che questo sia sufficientemente numeroso da bilanciare l'incolabile divario di forze tra un singolo leone e un singolo elefante).

delle controversie condominiali sulle immissioni (e a chi è istituzionalmente chiamato a risolverle) veri e propri viaggi nel tempo e nello spazio.

Valicare la “cosalità” morfologica della percezione irriflessa significa aprire la trama di azioni e relazioni che si nascondono all’ombra dei comportamenti direttamente produttivi delle immissioni, quindi dei gesti di occupazione degli spazi. Ciò è appunto reso possibile dal dispiegarsi delle narrazioni e dal loro ascolto in chiave critica e auto-riflessiva. Quando qualcuno narra il perché pone in essere determinate azioni, queste si trasformano e appaiono come epitomi, riassunti conclusivi e traduzioni finali di catene di atti significanti. Si può scoprire allora che “dietro” un’immissione si agitano ricordi, necessità, obblighi, esigenze identitarie, reti familiari e collettive, proiezioni storiche e geografiche (considerazione che vale anche per chi l’immissione la percepisce e se ne sente vittima). La dimensione multiculturale della convivenza, nel fuoco delle dispute per lo spazio, dispiega tutta la trama dell’umano nel suo multiforme e diversificato manifestarsi. La produzione di quel che agli occhi (o al naso) di uno dei contendenti appare come una puzza, può rivelarsi a sua volta connotazione costitutiva di gesti, oggetti o eventi attratti in un circuito categoriale tutt’altro che privo di pregevolezza assiologica. Può innescarsi, così, una sorta di *migrazione categoriale* che prende forma anche sotto le lenti (culturali) di osservazione di chi inizialmente reagisce all’immissione qualificandola, appunto, come un odore molesto. Esplicito subito cosa intendo.

Attraverso la narrazione e la traduzione contestualizzante, la produzione della “presunta immissione molesta” – la puzza, appunto – si rivela quale elemento connotativo di un fenomeno complesso di cui essa costituisce solo un *momento*, uno degli snodi all’interno di un paesaggio o una rete di snodi connotativi. Rispetto alla relazione intersoggettiva tra i condomini e le loro pretese spaziali, può accadere che la “puzza” non costituisca un elemento dotato di salienza centrale nel determinare sotto quale categoria rubricare o includere il comportamento tenuto da una delle parti in causa. Scoprire che il cattivo odore è un “accidente” o un “epifenomeno” del soddisfacimento di esigenze sanitarie, religiose, o altre finalità dotate di pregevolezza assiologica e giuridica, può produrre lo spostamento del suo asse di salienza semantica all’interno della rete connotativa riscontrabile all’interno della situazione denunciata come immissione. In altre parole, le finalità dell’inquilino “immissore” o “turbatore della proprietà altrui” potrebbero dimostrarsi meritevoli di tutela al pari se non più degli standard di utilizzo della sua abitazione reclamati dall’inquilino presunta vittima dell’immissione. Tutto ciò inciderà sulla categorizzazione complessiva della situazione e del comportamento di chi produce la “presunta” puzza. In breve, il comportamento non sarà incluso nella categoria “immissione di esalazioni moleste”, cioè puzze, ma in quella corrispondente all’ “esercizio di pratiche sanitarie, religiose, ecc.”. Poiché queste sono legittimate dalla medesima piattaforma istituzionale e normativa (costituzione, diritti fondamentali e/o umani) che radica la titolarità del diritto di proprietà e le corrispondenti petizioni all’uso (esclusivo ed escludente) dello spazio, dovrà farsi luogo a un bilanciamento tra pretese ugualmente fondate nel diritto e in esso semanticamente – oltretutto deonticamente – configurate. Il bilanciamento darà come esito una ridefinizione dei confini categoriali dei diversi diritti e delle situazioni concrete da essi regolate consentendo o vietando i comportamenti che le costituiscono e possono costituirle.

Decidere, ad esempio, che le ragioni della “salute personale” o della “libertà religiosa” sono prevalenti rispetto a quelle della proprietà produrrà, nel linguaggio sociale, la migrazione della “puzza” e di tutta la rete di implicazioni semantiche e pragmatiche soggiacenti alla sua produzione entro una di queste due categorie sottraendola a quella degli “atti turbativi della proprietà”. Nascerà,

così, un nuovo standard di “normalità” nell’uso dello spazio e nella concettualizzazione dello spazio stesso, frutto di una traduzione/transazione interculturale. Ciò che è importante sottolineare, a questo proposito, è che le migrazioni categoriali non costituiscono il disvelamento di verità preesistenti. Esse, benché restituite dalla retorica istituzionale come atti di “accertamento”, sono piuttosto l’esito di processi creativi, di scelte di tipo assiologico che modellano le categorie e l’andamento dei processi di semantizzazione e ri-semantizzazione a esse presupposti. La traduzione interculturale, nello squadernare le connotazioni implicite soggiacenti ai comportamenti tenuti da persone di differente cultura e ai loro effetti, costituisce nei suoi esiti un atto d’invenzione, proprio come accade nella generazione delle metafore. In quanto invenzione, essa è dunque un atto politico, i cui risultati non possono essere predeterminati in astratto e aprioristicamente, ma che comunque non può essere eluso.

Nessuna delle parti in causa, nessun apparato di schemi di categorizzazione culturalmente connotato possiedono la verità oggettiva, l’evidenza “vincente” in grado di tacitare gli altrui schemi e usi della dimensione spaziale, specchio di soggettività Altre. L’oggettività e/o l’universalità e con esse stessa la “cosalità” dello spazio” – per quanto in via interlocutoria – non potranno darsi se non come il frutto di un confronto, di un ascolto e di una traduzione/transazione simmetrica tra parchi connotativi: cioè di un processo di categorizzazione condotto lungo le corsie di un’interculturalità articolata in modo inclusivo, simmetrico e *bottom-up*. Lungo il dispiegarsi narrativo dei significati e delle connotazioni implicite – le *parti mute* dell’apparenza morfologica osservata dal punto di vista di ciascuna cultura in gioco – i diritti umani possono funzionare come una sorta di attrattore semantico e di traduttore interculturale. Grazie alla loro preminente consistenza assiologica, alla plasticità delle categorie di valore e alla vaghezza/ambiguità delle espressioni utilizzate nelle espressioni linguistiche che configurano normativamente i diritti, essi possono porsi come interfaccia di traduzione e come *ground* metaforico nel favorire fenomeni di *migrazione categoriale*<sup>56</sup> dei comportamenti tenuti dai diversi soggetti. In questo essi si prospetteranno come dotati di un potenziale di universalizzazione inclusivo, cioè come un orizzonte, una piattaforma semantica in grado di innescare processi di universalizzazione piuttosto che come paradigmi di legittimità di tipo aprioristico o etnocentricamente declinati.

Qualcuno potrà osservare, a questo punto, che una “puzza” rimane sempre una “puzza”. Tuttavia, la questione della migrazione categoriale non risiede tanto in una modificazione, realizzata

<sup>56</sup> Sull’uso interculturale dei diritti umani e sulla necessità di utilizzarli all’interno delle pratiche di traduzione in modo orizzontale, quali appunto interfacce o *grounds* metaforici per tradurre i significati agiti dalle persone, piuttosto che in modo verticale, quali assi di legittimazione gerarchica delle azioni individuali, cfr. Ricca (2015, 2014a, 2014b, 2013, 2008) e *ibidem* per riferimenti bibliografici alla letteratura sul tema. Il rischio di un suo aprioristico, essenzializzante e gerarchico-piramidale della piattaforma discorsiva dei diritti è che ogni “fazione culturale” assuma apoditticamente i propri modelli di comportamento come incarnazioni prototipiche di essi. Tuttavia, se l’invocazione dei diritti umani e/o fondamentali avviene al di fuori di processi di traduzione/transazione interculturale dei significati e delle reti connotative soggiacenti ai comportamenti dei soggetti in conflitto, questo esito è pressoché inevitabile. In tal caso, però, il potenziale inclusivo connesso alla petizione di universalità insita nel discorso sui diritti si trasformerà fatalmente in un presupposto e in un alibi per l’esclusione sociale e l’etnocentrismo. Così, chi non si adatterà o non corrisponderà al prototipo di “umanità” dedotto interpretativamente da ciascuna “parte culturale” a partire dalla piattaforma discorsiva dei diritti, si dimostrerà perciò stesso *dis-umano* e, quindi, implicitamente e radicalmente delegittimato nelle sue richieste di ri-negoziazione interculturale degli schemi di convivenza e di uso dello spazio sociale. Per un’applicazione della figura della “migrazione categoriale” alle controversie interculturali, e specificamente al velo, cfr. Ricca (2012: 198-202).

quasi per magia, delle immediate percezioni sensoriali delle persone – cosa che peraltro può avvenire e avviene. Piuttosto, la “puzza” cessa di costituire *solo* qualcosa di sgradevole – categorizzabile quindi come immissione molesta – per ricollocarsi, insieme a tutta la catena di relazioni pragmatiche che conduce alla sua produzione, all’interno di un’altra categoria (per esempio: cura della salute, manifestazione religiosa, fattore culturale-identitario, esigenza edilizia, libertà personale ecc.). Lo stesso, ovviamente, può dirsi del rumore, delle emissioni di fumo, e così via. Tutto – compreso il suono delle campane o le invocazioni dei muezzin provenienti dagli edifici di culto – dovranno iscriversi entro i margini della ragionevolezza e di una negoziazione/bilanciamento tra le esigenze delle parti in contesa.

Tuttavia, “ragionevolezza” non è altro che un altro nome per definire i processi di ridefinizione dei confini categoriali, degli spazi della soggettività e, quindi, delle categorie e delle scansioni spaziali: è un processo/procedura di negoziazione semantica. Poter ottenere, grazie alla leva giuridica, che un’istanza orientata alla riconfigurazione dei confini categoriali e incapsulata nella richiesta di legittimazione di un’immissione divenga socialmente effettiva fa, appunto, dei diritti umani e/o fondamentali uno strumento *concreto* di traduzione e transazione interculturale. Del resto, anche nella dinamica infra-culturale si verificano simili trasformazioni e le persone si “adattano” alla produzione di nuovi odori, rumori ecc., in ragione della “ragionevolezza” e della pregevolezza assiologica dei comportamenti che li causano; gli attori sociali sviluppano nuovi abiti che si trasformeranno progressivamente in *nuove abitudini* percettive, nuovi standard di *normale tollerabilità*. Del resto, accade di continuo che le soglie di “normalità” siano ri-negoziate. Avere la consapevolezza che il diritto, se adeguatamente utilizzato e chiamato in causa, può essere utilizzato come uno strumento interculturale di traduzione e rinegoziazione degli spazi e dei loro significati costituisce un potenziamento del pluralismo sociale e un mezzo per disattivare le articolazioni di potere occultate nella cosalità/empiricità delle categorie spaziali.

Nei contesti sociali interessati da massicci e recenti flussi di immigrazione il pluralismo sociale acquista – come si è mostrato – le forme della multiculturalità nell’uso degli spazi di convivenza. In questi spazi di convivenza – come quello di un condominio a composizione demografica multiculturale e multireligiosa<sup>57</sup> – comprendere il significato di ciò che l’Altro fa, e quindi la rete di senso soggiacente all’immissione, significa sintonizzarsi su coordinate spaziali e temporali che esorbitano dal “qui” e dall’“adesso”. Le trame narrative soggiacenti al “gesto immissorio” si proiettano ben oltre le mura del condominio. Esse chiamano in causa, quali loro elementi connotativi rilevanti ai fini della qualificazione giuridica, quel che accade simultaneamente nei paesi d’origine di ciascun condomino: ad esempio, ricorrenze, rapporti familiari multisituati e condotti a cavallo tra il luogo d’emigrazione e quello d’immigrazione, pratiche che trovano le proprie determinanti e cornici di senso nell’interspazio di esperienza consentito dai mezzi di comunicazione (lo stesso interspazio capace di rendere semioticamente prossimo e sincrono quel che accade, è accaduto o accadrà in un altro emisfero), e così via. Le persone, inoltre, agiscono nell’attualità spazio-temporale del condominio sulla base di schemi cognitivi radicati nella loro memoria, che è poi una risultante della trasmissione di conoscenze accumulate dalla memoria collettiva delle comunità di origine. Ancora una volta, comprendere e qualificare giuridicamente quel che è agito in una dimensione di prossimità spaziale e

<sup>57</sup> In argomento, cfr. Consorti (2009: 23 ss.).

temporale richiede una sorta di escursione nei territori del “remoto”, a sua volta presentificato nella vita condominiale dai gesti e nelle *promanazioni* dei singoli. Ciò disegna una dimensione corologica, dove spazio e parola si pongono lungo un *continuum* semiotico. Lo spazio stesso e la sua esperienza si prospettano, dunque, come una dimensione semiotica, che emerge dall’incrociarsi nella pratica dell’*attualità del presente e della prossimità condominiale* di dimensioni geografiche fisicamente distanti. Se e in quanto questo fenomeno è mediato dall’uso consapevole del diritto, può dirsi che i condomini vivono (o potrebbero vivere) in un inter-spazio della cui configurazione è veicolatore il diritto e, in special modo, i diritti umani e/o fondamentali nella loro qualità di traduttori interculturali ed attrattori inter-spaziali.

La corologia giuridica della convivenza condominiale, attraverso lo spettro delle immissioni, trasforma dunque i condomini in (potenziali) luoghi di manifestazione di un’ubiquità planetaria sia della soggettività sia degli spazi di esperienza. Al loro interno l’*Altrove* si fa *Prossimo*, contiguo e persino intimo, come se ciò che è qua e ora si trovasse improvvisamente dislocato e posto a contatto con altri luoghi remoti, acquistando attraverso questa relazione semiotica nuovi significati. Nonostante l’apparente controintuitività di questa affermazione, tuttavia è proprio quell’interspazio (per alcuni versi definibile come *trans-geografico*) a costituire la dimensione di esperienza, l’ambiente effettivamente vissuto dai soggetti-condomini. È un po’ come se dentro il condominio multiculturale, grazie alla funzione qualificatrice e traduttrice del diritto, il mondo intero trovasse (o, quantomeno, chiedesse di trovare) una sintesi spaziale e semiotica. Adattarsi all’ambiente *mondominio* richiede però uno sforzo cognitivo di tipo interculturale. In un certo senso, il *mondominio* multiculturale è una sorta di metafora e, al tempo stesso, un laboratorio per la convivenza su scala planetaria tra le diversità. Non riuscire a comprendere e a sfruttare le potenzialità dell’uso interculturale dei diritti umani, e del diritto in generale, all’interno dei condomini può suonare come un sinistro presagio riguardo alla capacità di noi umani di evitare conflitti globali. Se è vero che il mondo è fatto *a scale*, dunque è socio-politicamente mobile, sarà bene imparare a percorrere pacificamente e in tutte le direzioni (un po’ come nei disegni ricorsivi di Escher o nelle rappresentazioni multiprospettiche di Picasso) quelle degli stabili che ospitano le nostre case. Le speranze di una convivenza pacifica in quel condominio che è divenuto il mondo globale forse iniziano già tra i pianerottoli dei *mondomini*.

## Bibliografia

- Allport G., 1954, *The Nature of Prejudice*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Anderson B., Harrison P. 2010, *The Promise of Non-Representational Theories*, in Id. (eds.), *Non-Representational Theories and Geography*, Farnham - Burlington: Ashgate.
- Andreas S. 2006, *Six Blind Elephants*, Lafayette (CA): Real People Press (trad. it. *La costruzione del significato. I sei elefanti ciechi*, Roma 2008: Astrolabio - Ubaldini Editore).
- Bakhtin M., 1981, *The Dialogical Imagination: Four Essays*, Austin: The University of Texas Press.
- Barth F., 1994, *I gruppi etnici e i loro confini*, in V. Maher, a cura di, *Questioni di etnicità*, Torino: Rosenberg & Sellier.
- Bauman Z. 1991, *Modernity and Ambivalence*, Cambridge: Polity Press in association with Blackwell (trad. it. *Modernità e ambivalenza*, Torino 2010: Bollati Boringhieri).
- Beever A. 2013, *The Law of Private Nuisance*, Oxford - Portland (Or.): Hart Publishing.
- Benda-Beckmann F., Benda-Beckmann K., and Griffiths A. (eds.) 2009, *Space and Legal Pluralism: An*

- Introduction, in Id. (eds.) *Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law and Society*, Farnham - Burlington (Vt.): Ashgate.
- Blokland T., 2003, *Ethnic complexity: routes to discriminatory repertoires in an inner-city neighbourhood*, in «Ethnic and Racial Studies», 26, n. 1, 1-24.
- Blomley N, Delaney D., and Ford R. T. (eds.) 2001, *The Legal Geographies Reader*, Oxford-Malden (MA): Blackwell.
- Blomley N. 1994, *Law, Space and the Geographies of Power*, New York - London: The Guilford Press.
- Blomley N. 2003, *Unsettling the City. Urban Land and the Politics of Property*, New York - London: Routledge.
- Blomley N. 2003a, *From 'What' to 'So What?'. Law and Geography in Retrospect*, in J. Holder, C. Harrison (ed.), *Law and Geography*, Oxford-New York: Oxford University Press.
- Blumenberg H. 2007, *Theorie der Unbegrifflichkeit*, Frankfurt am Main 2007: Suhrkamp (trad. it. *Teoria dell'inconcettualità*, Palermo 2011: :due punti edizioni).
- Bravermann I., Blomley N., Delaney D., and Kedar A. 2014, *Expanding the Spaces of Law*, in Id. (eds.), *Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography*, Stanford: Stanford University Press.
- Bruner J. S., Goodnow J. J., Austin G. A. and Brown R. W. 1956, *A Study of Thinking*, New York - London - Sidney: John Wiley & Sons (trad. it. *Il pensiero. Strategie e categorie*, Roma 1973: Armando Editore).
- Burgess E.W., 1925, *The Growth of the City. An Introduction to a Research Project*, in Park R.E., Burgess E.W. and McKenzie R.D., a cura di, *The City*, Chicago/London: University of Chicago Press.
- C. Butler 2012, *Henri Lefebvre. Spatial Politics, Everyday Life, and the Right to the City*, Abingdon, Oxford-New York: Routledge.
- Cancellieri A. 2010, *Come sopravvivere alla differenza. Etnografia dei confini sociali in uno spazio multiculturale*, «Etnografia e ricerca qualitativa», 1.
- Cancellieri A. 2013, *Hotel House. Etnografia di un condominio multietnico*, Trento: Professionaldreamers.
- Colombo E. e Semi G., a cura di, 2007, *Multiculturalismo quotidiano*, Milano: Franco Angeli.
- Consorti P. 2009, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista on line, StatoeChiese.it., 1-28.
- Csordas T. J. 1989, *Introduction: The Body as Representation and Being in the World*, in T. J. Csordas (ed.), *Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self*, Cambridge: Cambridge University Press.
- De Certeau M. 1990, *L'invention du quotidien, vol. I, Arts de faire*, Paris (trad. it. *L'invenzione del quotidiano*, Roma 2005: Edizioni Lavoro).
- Delaney D. 2003, *Law as a Thing of this World*, in Holder, Harrison, *op. cit.*
- Delaney D. 2010, *The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making: Nomospheric Investigations*, Abingdon - New York. Routledge.
- Delany D. 2014, *Legal Geography: I. Constitutivities, Complexities and Contingencies*, in «Progress of Human Geography», 2014, 1-7.
- Dostojevsky F., 2012, or. 1861-1862, *Memorie da una casa di morti*, in Id., *Memoria da una casa di morti e Memorie del sottosuolo*, Milano: Bompiani.
- Douglas, M. 1993, *Purezza e pericolo*, Bologna: Il Mulino.
- Douglas-Scott S. 2014, *Law after Modernity*, Oxford - Portland (Or.): Hart Publishing.
- Drobnik J. 2006, *Eating Nothing: Cooking Aromas in Art and Culture*, in Jim Drobnick (ed.), *The Smell Culture Reader*, Oxford - New York: Berg.
- Fabian J. 1983, *Time and the Other. How Anthropology Makes its Object*, New York: Columbia University Press (trad. it. *Il tempo e gli altri. La politica del tempo in antropologia*, Napoli 2000: L'ancora del Mediterraneo).
- Farinelli F. 2003, *Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo*, Torino: Einaudi,
- Farinelli F., 2009 *Crisi della ragione cartografica*, Torino: Einaudi.
- Farnell B. 2012, *Dynamic Embodiment for Social Theory: "I move therefore I am"*, London - New York: Routledge.

- Fincher R. e Jacobs J.M., a cura di, 1998, *Cities of Difference*, New York: The Guilford Press.
- Franck R.M., Driven R., Ziemke T., and Bernárdez E. (eds.) 2008, *Body, Language, and Mind. II. Sociocultural Situatedness*, Berlin: Mouton de Gruyter.
- Gibbs R. W. 1994, *Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding*, New York: Cambridge University Press.
- Gibbs R. W. 2005, *Embodiment and Cognitive Science*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gibson J. J. 1979, *The Ecological Approach to Visual Perception*, Boston: Houghton Mifflin.
- Gibson J. J., 1986, *An Ecological Approach to Visual Perception*, Hillsdale (N.J.): Lawrence Erlbaum Associates, (trad. it Id., *Un approccio ecologico alla percezione visiva*, il Mulino, Bologna 1999).
- Goffman E. 1963, *Behavior in Public Places: notes on the social organization of gatherings*, New York: The Free Press.
- Goodwin C. 2003, *Il senso del vedere*, Roma: Meltemi (traduzione di scritti vari a cura di A. Duranti).
- Gregory R. L. 1998, *Eye and Brain*, Oxford-New York: Oxford University Press (trad. it. *Occhio e cervello. La psicologia del vedere*, Raffaello Cortina, Milano, 1998).
- Henare A., Holbraad M. e Wastell S. 2007, *Introduction: Thinking through Things*, in Henare, Holbraad and Wastell (eds.), *Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically*, London - New York, Routledge.
- Hyde A. 2006, *Offensive Bodies*, in Jim Drobnik (ed.), cit.
- Jedlowski P., 2005, *Un giorno dopo l'altro. La vita quotidiana fra esperienza e routine*, Bologna: Il Mulino.
- Johnson M. 2007. *The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding*, Chicago - London: The University of Chicago Press.
- Johnson M. 1987, *The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Lakoff G. 1987, *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Langacker R. W. 1987, *Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites*, Stanford: Stanford University Press.
- Langacker R. W. 2000, *Grammar and Conceptualizations*, Berlin - New York: Mouton de Gruyter.
- Langacker R. W. 2002, *Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar*, Berlin - New York: Mouton de Gruyter.
- Layard A., *Shopping in the Public Realm: A Law of Place*, in «Journal of Law and Society», 37, 2010, 412-441.
- Lee M. 2015, *The Public Interest in Private Nuisance: Collectives and Communities in Tort*, «The Cambridge Law Journal», vol. 74, Issue 02, July 2015, 329-358, DOI: 10.1017/S000819731500032X, Published online: 08 May 2015.
- Lefebvre H. 1974, *La production de l'espace*, Paris: Anthropos.
- Mahalansan IV M. F. 2006, *Immigrant Lives and the Politics of Olfaction in the Global City*, in Drobnick op. cit.
- Marci T. 2014, *Codificazione artistica e figurazione giuridica. Dallo spazio prospettico allo spazio reticolare*, Torino: Giappichelli.
- Mazzola M. A 2009., *Immissioni e risarcimento del danno*, Milano: Wolters Kluwer.
- Olsson G. 2007, *A Critique of Cartographic Reason*, Chicago - London: Chicago University Press.
- Olsson G., 2011, *Mapping the Taboo*, in S. Daniels - D. Delyser - J. N. Entrikin - D. Richardson (ed.), *Envisioning Landscapes, Making Worlds. Geography and the Humanities*, London - New York: Routledge.
- Pallasmaa J. 2005, *The Eyes of the Sense: Architecture and Senses*, Chichester: Wiley.
- Pallasmaa J. 2011, *The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture*, Chichester: Wiley.
- Philippopoulos-Mihalopoulos A. 2010, *Spatial Justice: Law and the Geography of Withdrawal*, «International Journal of Law», 6, 3, 2010, 1-16.
- Philippopoulos-Mihalopoulos A. 2012, *Law, Spaces, Bodies: the Emergence of Spatial Justice*, in de Sutter L. &

- Mcgee K., eds., *Deleuze and the Law (Deleuze Connections)*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Philippopoulos-Mihalopoulos A. 2014, *The Movement of Spatial Justice (Il movimento della giustizia spaziale)*, in «Mondi Migranti» 8, 7-20.
- Pickles J. 2004, *A History of Spaces: Cartographic Reason, Mapping, and the Geo-Coded World*, London-New York: Routledge.
- Pratt M. L., 1992, *Imperial Eyes : Travel Writing and Transculturation*, London: Routledge.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Dedalo.
- Ricca M. 2010, *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale*, Bari: 2010.
- Ricca M. 2012, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del Vento.
- Ricca M. 2013, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Ricca M. 2013a, *Il tradimento delle immagini tra kirpan e transazioni interculturali. Cultura vs. competenza culturale nel mondo del diritto*, in [www.ec-aiss.it](http://www.ec-aiss.it) E|C. «Rivista dell'Associazione italiana di Studi semiotici» 21.5.2013, 1-31.
- Ricca M. 2014, *Sapore, sapere del mondo. Tradizioni religiose e traduzioni alimentari*, in «Daimon. Diritto comparato delle religioni», 2014, 33-66.
- Ricca M. 2014a, *Uso interculturale dei diritti umani e corologia giuridica*, in «Humanitas», 69 (4-5/2014), 734-750.
- Ricca M. 2014b, *Intercultural Law, Interdisciplinary Outlines: Lawyering and Anthropological Expertise in Migration Cases: Before the Courts*, in [www.ec-aiss.it](http://www.ec-aiss.it) E|C. «Rivista dell'Associazione italiana di Studi semiotici», 3.3.2014, 1-53.
- Ricca M. 2015, *Sussidiarietà orizzontale e dinamica degli spazi sociali. Ipotesi per una corologia giuridica*, in M. Nuzzo, cura di, *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, I*, Torino: Giappichelli, 15-77.
- Sandercock L., 2000, *When Strangers Become Neighbours: Managing Cities of Difference*, in «Planning Theory & Practice», 1, 1, pp. 13-30.
- Sandercock L., 2004, *Verso Cosmopolis*, Bari: Edizioni Dedalo.
- Sarnelli E., 2003, *Relazioni scherzose. Senegalesi e autoctoni in un mercato di Napoli*, in C. Gallini, a cura di, *Patrie elettive. I segni dell'appartenenza*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Sennett R., 1992, *La coscienza dell'occhio: progetto e vita sociale nelle città*, Milano: Feltrinelli.
- Sidoli del Ceno J. 2015, *Landlords and the Law of Nuisance*, «Landlord and Tenant Review», Volume 19 (1).
- Soja E. 1996, *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-imagined Places*, Blackwell, Malden - Oxford
- Talmy L. 2003, *Toward a Cognitive Semantics: Vol. I, Concept Structuring Systems*, Cambridge (MA): MIT Press.
- Todorov T., 1984, *La conquista dell'america. il problema dell'altro*, Torino: Einaudi.
- Touraine A., 1997, *Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents*, Paris: Fayard.
- Traisci F. P. 1996, *Le immissioni fra tutela proprietaria e tutela della persona. Modelli a confronto*, Napoli: ESI.
- Tuan Y. F. 1977, *Space and Place: The Perspective of Experience*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Valentine G., 2008, *Living with Difference: Reflections on Geography of Encounter*, in «Progress in Human Geography», 32, 321-335.
- Violi P. 1997, *Significato ed esperienza*, Milano: Bompiani.
- Whatmore S. 2002, *Hybrid Geographies: Natures, Cultures, Spaces*, London - Thousand Oaks - New Delhi: Sage Publications.
- Ziemke T., Zlatev J., Frank R.M. (eds.) 2007, *Body, Language, and Mind. I. Embodiment*, Berlin: Mouton de Gruyter.
- Zorbaugh H. W., 1929, *The Gold Coast and the Slum: A Sociological Study of Chicago's Near North Side*, Chicago: University of Chicago Press.
- Zumthor P. 1993, *La Mesure du monde*, Paris: Seuil.

**Adriano Cancellieri**

Università Iuav di Venezia,  
Assegnista di ricerca, Dip. di progettazione e pianificazione in ambienti complessi  
Ca' Tron - Santa Croce 1957 -30123 Venezia (Italia)  
[adriano.cancellieri@iuav.it](mailto:adriano.cancellieri@iuav.it)

**Mario Ricca**

Università di Parma  
Professore ordinario di Diritto interculturale Dip. Giurisprudenza  
Strada Università 12, 43100 Parma  
[mario.ricca3@tin.it](mailto:mario.ricca3@tin.it) oppure [mario.ricca@unipr.it](mailto:mario.ricca@unipr.it)

Publicato in rete in data 4.9.2015